

# **AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO**

***EX D. LGS. 231/2001***

## **ADOZIONE ED AGGIORNAMENTI DEL MODELLO**

Il presente modello è stato adottato, all'unanimità, dal Consiglio di Amministrazione di AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. il giorno 08 Gennaio 2015

## INDICE

DEFINIZIONI .....	
1. PARTE GENERALE: PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 - DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	
1.1 Introduzione: natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche	
1.2 Fattispecie di REATI PRESUPPOSTO individuate dal DECRETO e successive integrazioni e modificazioni	
1.3 Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità	
1.4 Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità	
1.5 I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti apicali	
1.6 I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti in posizione «subordinata»	
1.7 Modelli di organizzazione, gestione e controllo	
1.8 REATI PRESUPPOSTO commessi all'estero	
1.9 Il tentativo	
1.10 Apparato sanzionatorio	
1.10.1 Le sanzioni pecunarie	
1.10.2 Le sanzioni interdittive	
1.10.3 Altre sanzioni	

1.11 Vicende modificative dell'ente

1.12 Procedimento di accertamento dell'illecito

1.13 Sindacato di idoneità

1.14 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti – Linee Guida di Confindustria

## 2. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

2.1 AEC ILLUMINAZIONE S.r.L.

2.2 Modello di governance della SOCIETÀ

2.3 Principi etici

2.4 Assetto organizzativo della SOCIETÀ

## 3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ': PARTE GENERALE

3.1 Obiettivi perseguiti

3.2 I DESTINATARI DEL MODELLO

3.3 Piano di formazione e comunicazione

## 4. ADOZIONE, MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

4.1 Competenza del Consiglio di Amministrazione

4.2 Parere preventivo dell'ODV

4.3 Comunicazioni dell'ODV

4.4 Adozione nuove Procedure

5. L'ORGANISMO - ODV

5.1 L'ODV e obblighi informativi

5.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'ODV

5.3 Funzioni e poteri dell'ODV

5.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'ORGANISMO – ODV - Flussi informativi

5.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

5.6 Reporting dell'ODV verso gli organi societari

5.7 Verifiche e controlli sul MODELLO

6. SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Principi generali

6.2 Misure nei confronti dei dipendenti

6.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

6.4 Misure nei confronti degli Amministratori

6.5 Misure nei confronti dei Sindaci

6.6 Misure nei confronti di collaboratori esterni e business partner

8 PARTI SPECIALI - PREMESSA

9PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEI REATI - PRINCIPI GENERALI

10PROCEDURE DI CONTROLLO GENERALI

11 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

12 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

13 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

13.1 Procedure di controllo specifiche

13.1.1 Gestione contenziosi giudiziari e stragiudiziali

13.1.2 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

13.1.3 Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge

13.1.4 Gestione di provvedimenti amministrativi occasionali

13.1.5 Gestione e acquisizione finanziamenti pubblici

13.1.6 Processi di supporto

14 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

15 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

16 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

16.1 Procedure di controllo specifiche

## 17 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI

### 18 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

### 19 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

#### 19.1 Procedure di controllo specifiche

19.1.1 Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, del bilancio, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge

19.1.2 Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione ed altri organi societari; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo

19.1.3 Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni

19.1.4 Attività relative alle riunioni assembleari

19.1.5 Comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

19.1.6 Gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie

19.1.7 Gestione degli interessi degli amministratori

## 20 LA TIPOLOGIA DEI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

### 21 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

### 22 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

#### 22.1 Procedure di controllo specifiche

23 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

24 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

25 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

25.1 Procedure di controllo specifiche

26 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE E REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO

27 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI DI RISCHIO

28 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

28.1 Procedure di controllo specifiche

28.1.1 Gestione del processo di approvvigionamento

28.1.2 Processo di gestione delle transazioni finanziarie

28.1.3 Gestione fiscale

29 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI ABUSI DI MERCATO

30 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

31 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

32 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

33 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

33.1 Procedure di controllo specifiche

33.1.1 Pianificazione delle attività del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

33.1.2 Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro

33.1.3 Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi

33.1.4 Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei Lavoratori

33.1.5 Attività di sorveglianza sanitaria

33.1.6 Attività di informazione

33.1.7 Attività di formazione

33.1.8 Rapporti con i fornitori

33.1.9 Rapporti con gli appaltatori e sub appaltatori

33.1.10 Gestione degli asset aziendali

34 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

35 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

36 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

36.1 Procedure di controllo specifiche

37 LA TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI

38 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

## 39 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

### 39.1 Procedure di controllo specifiche

#### 39.1.1 Politiche di sicurezza

#### 39.1.2 Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni

#### 39.1.3 Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni

#### 39.1.4 Sicurezza fisica e ambientale

#### 39.1.5 Gestione delle comunicazioni e dell'operatività

#### 39.1.6 Controllo degli accessi

#### 39.1.7 Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica

#### 39.1.8 Risorse umane e sicurezza

## 40 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DEL DIRITTO D'AUTORE

## 41 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

## 42 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

### 42.1 Procedure di controllo specifiche

#### 42.1.1 Diffusione di materiale tutelato dal diritto d'autore

#### 42.1.2 Installazione di software

#### 42.1.3 Acquisto di servizi di sviluppo software

43 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

44 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

45 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

45.1 Procedure di controllo specifiche

45.1.1 Definizione delle politiche commerciali

45.1.2 Acquisto di prodotti destinati alla vendita

45.1.3 Attività di comunicazione relativa ai prodotti

45.1.4 Specifiche tecniche dei prodotti

46 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

47 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

48 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

48.1 Procedure di controllo specifiche

48.1.1 Procedure con agenti, procacciatori, consulenti in genere e business partner

48.1.2 Partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese

48.1.3 Gestione fiscale

48.1.4 Esportazione prodotti

48.1.5 Gestione dei flussi finanziari

## 49 LA TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI

### 50 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

#### 51 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

##### 51.1 Procedure di controllo specifiche

##### 51.1.1 Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari

##### 51.1.2 Miscelazione non consentita di rifiuti

##### 51.1.3 Superamento dei limiti di emissioni in atmosfera che danno luogo anche al superamento dei valori limite di qualità dell'aria

##### 51.1.4 Rapporti con i fornitori

##### 51.1.5 Rapporti con gli appaltatori e sub appaltatori

##### 51.1.6 Gestione degli asset aziendali

## 52 LA TIPOLOGIA DI REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

### 53 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

#### 54 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

##### 54.1 Procedure di controllo specifiche

##### 54.1.1 Assunzioni personale

##### 54.1.2 Appalti e subappalti affidati a società o imprese che utilizzano cittadini di Paesi terzi



## DEFINIZIONI

A) DECRETO: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231<sup>1</sup>;

B) TUF: Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza);

C) REATI PRESUPPOSTO: reati per i quali la SOCIETÀ può essere ritenuta responsabile, ove posti in essere nel suo interesse o vantaggio, dai soggetti apicali e/o dai soggetti in posizione subordinata;

D) ILLECITI AMMINISTRATIVI: gli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-quinquies del TUF;

E) SOCIETÀ: AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. (in breve AEC);

F) MODELLO: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo;

G) SOGGETTI APICALI: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della SOCIETÀ o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della SOCIETÀ<sup>2</sup>, anche in forza di un contratto di lavoro subordinato;

H) SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA: persone sottoposte alla direzione o all'avvicinanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente; quindi, ma non solo, tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato non apicale, di qualsivoglia natura, con la SOCIETÀ, nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato<sup>3</sup> e i soggetti esterni alla SOCIETÀ ai quali è stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e vigilanza dei SOGGETTI APICALI ;

I) DESTINATARI DEL MODELLO o DESTINATARI: i soggetti, così come indicati nel punto 3.2 del presente MODELLO, nei riguardi dei quali trova applicazione il MODELLO;

---

<sup>1</sup> E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsiasi voglia legge, regolamento o complesso normativo, che siano richiamati nel MODELLO.

<sup>2</sup> Art. 5.1, lett. a) del DECRETO.

<sup>3</sup> Si intendono compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, per le fattispecie escluse dall'applicazione degli art. 61 e ss. D. lgs. 276 del 2003.

L) **PROSSIMI CONGIUNTI**: il coniuge, i figli, anche adottivi, le sorelle e i fratelli, i genitori, ogni altra persona legata da un intenso, stabile e duraturo legame affettivo, nonché qualsiasi altra persona convivente da più di un anno;

M) **ORGANISMO** o ODV: Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 5 del presente MODELLO;

N) **DOCUMENTO INFORMATICO**: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati ad elaborarli;

O) **COLLABORATORI**: soggetti che intrattengono con la SOCIETÀ rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione; i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale;

P) **LAVORATORE**: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un DATORE DI LAVORO, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione<sup>4</sup>;

Q) **DATORE DI LAVORO**: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il LAVORATORE o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il LAVORATORE presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa<sup>5</sup>;

R) **LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA**: Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 definite da Confindustria in vari aggiornamenti successivi;

---

<sup>4</sup> Secondo la definizione datane dell'art. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

<sup>5</sup> Secondo la definizione datane dell'art. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

U) BUSINESS PARTNER: i soggetti che agiscono da intermediari tra AEC e qualsiasi terza parte nel settore pubblico o privato e che possiedono entrambi i seguenti requisiti:

- sono in grado di influenzare la condotta e/o le decisioni di una terza parte a favore di AEC a causa, per esempio, dell'attività esercitata per conto della Società o dell'aposizione/rapporti nei confronti della terza parte;
- percepiscono un compenso o altri vantaggi economici (comprese eventuali riduzioni di prezzo) da AEC.



## **1. PARTE GENERALE: PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001**

### **DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO**

#### **1.1 Introduzione: natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche**

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il DECRETO), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, è stata dettata la disciplina della «responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato».

Il DECRETO si inserisce in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi<sup>6</sup>.

Esso disciplina il sorgere di una responsabilità diretta di natura amministrativa dell'ente per la commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati e prevede l'applicabilità nei confronti dell'ente medesimo di sanzioni amministrative.

I destinatari della normativa sono gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica<sup>7</sup>.

Secondo la disciplina introdotta dal DECRETO, infatti, le società sono chiamate a rispondere della commissione delle fattispecie di reato tassativamente previste dal DECRETO e dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del DECRETO, da parte di esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del DECRETO), i quali abbiano agito nell'interesse o a vantaggio delle società stesse<sup>8</sup>.

La responsabilità amministrativa delle società si aggiunge a quella (penale o amministrativa) della persona fisica che è l'autore dell'illecito e non la sostituisce; la stessa sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato oppure se il reato medesimo si è estinto nei confronti del reo per causa diversa dall'amnistia.

---

<sup>6</sup> Si tratta della Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995; della Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e della Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, tutte ratificate dalla L. 300/2000.

<sup>7</sup> Art. 1.2 del Decreto.

<sup>8</sup> Art. 5 comma 1, del DECRETO: “Responsabilità dell'ente – L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”.

Le sanzioni amministrative che sono applicabili, in via diretta ed autonoma, per effetto del DECRETO sono di natura sia pecuniaria che interdittiva.

La responsabilità amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato<sup>9</sup>. Qualora intervengano atti interruttivi<sup>10</sup>, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione<sup>11</sup>. A differenza di quanto previsto per la prescrizione del reato, per la responsabilità amministrativa da reato non è previsto alcun limite massimo.

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge in relazione a reati ascritti a soggetti a lui funzionalmente legati ai sensi dell'art. 5 del DECRETO. Detta responsabilità è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi<sup>12</sup>.

## **1.2 Fattispecie di REATI PRESUPPOSTO individuate dal DECRETO e successive integrazioni e modificazioni**

La responsabilità dell'ente sorge solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge: l'ente «non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge», che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto stesso<sup>13</sup>.

L'ente non può nemmeno essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione, nel suo interesse e a suo vantaggio da soggetti qualificati ex art. 5 del DECRETO, di reati e di illeciti amministrativi tassativamente previsti dal DECRETO, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente ne richiamano la disciplina.

Nel presente Modello, le fattispecie di REATI PRESUPPOSTO ricomprese sono elencate in ognuno dei capitoli della Parte Speciale.

<sup>9</sup> Art. 22, comma 1, del DECRETO.

<sup>10</sup> Art. 22. Comma 2, del DECRETO, “Prescrizione – Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59”.

<sup>11</sup> Art. 2, comma 3, del DECRETO.

<sup>12</sup> Art. 5, comma 3, del DECRETO, “Responsabilità dell'ente – L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

<sup>13</sup> Art. 2, del DECRETO.

### 1.3 Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati indicati dal DECRETO costituisce il presupposto per l'applicabilità della disciplina dallo stesso dettata.

Il DECRETO prevede criteri di imputazione di natura oggettiva, altri di natura soggettiva.

Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dall'essere il reato o l'illecito amministrativo commesso «nell'interesse o a vantaggio dell'ente».

La responsabilità dell'ente sorge, quindi, qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente ovvero per favorire l'ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo. Si tratta, dunque, di un criterio che si sostanzia nella finalità anche non esclusiva con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato positivo che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'ente, però, non è responsabile se il fatto illecito è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal DECRETO «nell'interesse esclusivo proprio o di terzi». Ciò conferma che, se l'esclusività dell'interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell'ente, per contro la responsabilità sorge se l'interesse è comune all'ente ed alla persona fisica o è riferibile in parte all'uno in parte all'altro.

Il secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal tipo di soggetti autori del fatto illecito.

L'illecito deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, che il DECRETO raggruppa in due categorie:

- «da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale», o da coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell'ente (SOGGETTI APICALI);
- «da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali» (SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- SOGGETTI APICALI quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente<sup>14</sup>;
- SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA, tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei SOGGETTI APICALI.

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al concorso di persone nel reato: art. 110 c.p.; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere, neppure in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge.

È necessario e sufficiente che questi fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato.

#### **1.4 Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità**

Il DECRETO prevede una serie di condizioni alcune descritte in positivo, altre in negativo di natura soggettiva (in senso lato, trattandosi di enti) al sorgere della responsabilità, che costituiscono dei criteri di imputazione, appunto, soggettivi del fatto illecito rimproverato alla società.

La normativa, infatti, nel suo complesso, tratteggia la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole.

E' esclusa la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo prima della commissione del reato abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

#### **1.5 I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti apicali<sup>15</sup>**

Per i reati commessi da soggetti in posizione «apicale», il DECRETO stabilisce una presunzione relativa di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che:

- «l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;

<sup>14</sup> Es. socio sovrano.

<sup>15</sup> Art. 6 del DECRETO

- «il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;
- «le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»;
- «non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».

Le condizioni ora elencate devono concorrere tutte e congiuntamente affinché la responsabilità dell’ente possa essere esclusa.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”<sup>16</sup>.

### **1.6 I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti in posizione «subordinata»**

Per i reati commessi da soggetti in posizione «subordinata», l’ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che «la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».

In altri termini, la responsabilità dell’ente si fonda sull’inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti *ex lege* al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe<sup>17</sup>.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa «se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

### **1.7 Modelli di organizzazione, gestione e controllo**

<sup>16</sup> La Relazione illustrativa al DECRETO si esprime, a tale proposito, in questi termini: “Ai fini della responsabilità dell’ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall’articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione”. Ed ancora: “si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito “soggettivo” di responsabilità dell’ente [ossia la c.d. “colpa organizzativa” dell’ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell’ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti.”

<sup>17</sup> Art. 7, comma 1, del DECRETO.

Il DECRETO non disciplina la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione, ma si limita adattare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un reato.

Per la prevenzione dei reati dei «SOGGETTI APICALI», il modello deve:

- «individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati» (c.d. mappatura dei rischi);
- «prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente, in relazione ai reati da prevenire», nonché «obblighi di informazione» nei confronti dell’ORGANISMO;
- «individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati»;
- «prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli»;
- «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

Riguardo ai reati che possono essere commessi dai «SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA» (alla direzione e vigilanza: nozione da intendere in senso molto ampio) il modello di organizzazione, gestione e controllo deve prevedere, «in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio».

In merito all’efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, devono essere previsti<sup>18</sup>:

- «una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività»;
- «un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

### **1.8 REATI PRESUPPOSTO commessi all’estero**

Secondo l’art. 4 del DECRETO, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati

---

<sup>18</sup> Art. 7, comma 4, del DECRETO.

contemplati dallo stesso DECRETO commessi all'estero<sup>19</sup>.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art.5, comma 1, del DECRETO;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del DECRETO, solo in relazione a reati per i quali sia prevista una sua specifica responsabilità;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non procedano le Autorità dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

### **1.9 Il tentativo**

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nel caso di tentativo di uno dei reati previsti dal DECRETO come fonte di responsabilità. Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del DECRETO, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento<sup>20</sup>. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

### **1.10 Apparato sanzionatorio**

Il sistema sanzionatorio del DECRETO è incentrato su sanzioni pecuniarie e su sanzioni interdittive<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> Art. 4, del DECRETO, 1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

<sup>20</sup> Art. 26, del DECRETO.

<sup>21</sup> Artt. 9-23 del DECRETO

### **1.10.1 Le sanzioni pecuniarie**

Diversamente da quanto previsto nel resto del sistema penale e amministrativo, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1549,37.

Ogni illecito prevede un minimo e un massimo di quote, la cui commisurazione nel caso concreto è demandata al giudice, il quale stabilirà:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

La sanzione amministrativa da reato è applicata dal giudice penale ovvero dal giudice competente a giudicare l’autore del fatto illecito penalmente rilevante; dall’autorità amministrativa, nei casi in cui si prevede la responsabilità dell’ente per l’illecito amministrativo commesso «nel suo interesse o a suo vantaggio».

Se è affermata la responsabilità dell’ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

Sono previsti alcuni casi di riduzione della sanzione pecuniaria:

- a) qualora l’autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- b) quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria derivante da reato, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l’ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; o ancora se è stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di cui all’art. 25-*sexies* del DECRETO e degli illeciti amministrativi, se il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

### **1.10.2 Le sanzioni interdittive**

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Dette sanzioni possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e possono avere ad oggetto solo «la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente»<sup>22</sup>.

Le sanzioni interdittive previste dal DECRETO sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali all'commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravicarenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti<sup>23</sup>.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente<sup>24</sup>.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. In particolare, le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività,

<sup>22</sup> Art. 14, comma 1, del DECRETO, 1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

<sup>23</sup> Art. 13, comma 1, lettere a) e b) del DECRETO. A tale proposito, si veda anche l'art. 20 del DECRETO, ai sensi del quale «Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.» Ciò che emerge in ogni caso è la consapevolezza che l'ordinario apparato sanzionatorio pecuniario (ed eventualmente anche interdittivo, qualora già in occasione degli illeciti precedenti siano state verificate le condizioni di cui alle lettere a) o b) dell'art. 13, comma 1) non è stato in grado di operare come efficace deterrente rispetto ad un'azione irrispettosa del fondamentale canone della legalità».

<sup>24</sup> Art. 14, comma 1 e comma 3, del DECRETO.

del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate nei casi più gravi in via definitiva<sup>25</sup>. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del DECRETO<sup>26</sup>.

Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare le sanzioni interdittive all'ente anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

<sup>25</sup>Art. 16, del DECRETO, 1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

<sup>26</sup> 1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti considerati di ravvedimento operoso anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria.

### **1.10.3 Altre sanzioni**

Oltre alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, il DECRETO prevede altre due sanzioni<sup>27</sup>:

- la confisca (e sequestro preventivo quale misura cautelare reale), che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);
- la pubblicazione della sentenza di condanna in caso di applicazione di sanzione interdittiva, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

### **1.11 Vicende modificative dell'ente**

Il DECRETO disciplina la responsabilità dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente stesso, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda<sup>28</sup>.

In termini generali è stabilito che risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune<sup>29</sup>, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. La disposizione in esame rende esplicita la volontà del legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato<sup>30</sup>, ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale, soci o associati, rispetto ai quali è esclusa una responsabilità patrimoniale diretta.

<sup>27</sup> Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 15 del DECRETO nonché dagli articoli 3, 10, 11 della L. 16 marzo 2006 n. 146, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

<sup>28</sup> Art. 28-33, del DECRETO.

<sup>29</sup> Art. 27, comma 1, del DECRETO, 1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

<sup>30</sup> Art 8, del DECRETO, 1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

In relazione alle vicende modificative, il legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

In caso di trasformazione, il DECRETO sancisce che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto<sup>31</sup>.

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, etc.) sono, quindi, irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione<sup>32</sup>. L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione<sup>33</sup> e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione<sup>34</sup>.

Gli enti collettivi beneficiari della scissione (sia essa totale che parziale), ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non opera per gli enti beneficiari, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

<sup>31</sup>Art. 28, del DECRETO, 1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

<sup>32</sup>Art. 29, del DECRETO, 1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

<sup>33</sup> Art. 2504-bis, primo comma, c.c.

<sup>34</sup>Art. 30, del DECRETO, 1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Con riferimento alla determinazione delle sanzioni nel caso in cui la fusione o la scissione intervenute prima della conclusione del giudizio, il DECRETO<sup>35</sup> chiarisce che il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria<sup>36</sup> facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata;
- l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

Un'ulteriore puntualizzazione del DECRETO, comune alla fattispecie di fusione e a quella di scissione, attiene all'istituto della reiterazione degli illeciti<sup>37</sup>, ricorrente allorché l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Nel caso in cui ricorrano le suddette vicende modificative, il giudice può tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

<sup>35</sup>Art. 31, del DECRETO, 1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

<sup>36</sup> Secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del DECRETO.

<sup>37</sup>Art. 20, del DECRETO, 1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria<sup>38</sup>.

Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente. La responsabilità del cessionario oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) è peraltro ulteriormente limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza. Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

### **1.12 Procedimento di accertamento dell'illecito**

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale, nel quale trovano applicazione le disposizioni generali dettate dal codice di procedura penale in ordine alla competenza ed alla composizione del giudice, determinate in relazione al reato dal quale lo stesso dipende<sup>39</sup>.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente deve essere riunito al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente<sup>40</sup>, salvi i casi, espressamente disciplinati, in cui è consentito procedere separatamente<sup>41</sup>. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore<sup>42</sup>.

### **1.13 Sindacato di idoneità**

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

---

<sup>38</sup>Art. 33, del DECRETO, 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

<sup>39</sup> Art. 36, del DECRETO, 1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

<sup>40</sup> Art. 38, del DECRETO.

<sup>41</sup> Art. 38, comma 2, del DECRETO.

<sup>42</sup> Art. 39, commi 1 e 4, del DECRETO.

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al DECRETO è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio *ex ante* in base al quale il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

#### **1.14 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti – Linee Guida di Confindustria**

Il DECRETO prevede che «i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati»<sup>43</sup>.

Confindustria, il 7 marzo 2002 ha approvato le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, successivamente integrate e modificate più volte, fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee Guida di Confindustria, costante riferimento generale nell'elaborazione del presente MODELLO, suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *riskassessment* *riskmanagement* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi;
- definizione dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un CODICE ETICO con riferimento ai reati ex d.lgs. 231/2001 e un sistema disciplinare;

<sup>43</sup> Art. 6, comma 3, del DECRETO.

- individuazione dei criteri per la scelta dell'ORGANISMO, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

## **2. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI *GOVERNANCE* E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ**

### **2.1 AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.**

La SOCIETÀ, con sede legale in Subbiano (AR), è una società di diritto italiano che in base alle proprie previsioni statutarie ha ad oggetto lo studio, la progettazione, la costruzione ed il commercio di apparecchi per illuminazione stradale, artistica, arredo urbano e per illuminazione in genere. Tutte le suddette attività possono essere esercitate anche in forza di contratto di affitto di azienda.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere (ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico) operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni o cointeressenze in altre società, enti o consorzi aventi scopo analogo, affine o connesso con il proprio.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del d.lgs. n.385 del 1 settembre 1993, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n.39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

In particolare la SOCIETÀ rappresenta una delle più importanti realtà italiane nel campo della ricerca, sviluppo, progettazione e vendita di prodotti e soluzioni applicative per il mercato dell'illuminazione con una progressiva crescita di fatturato, personale dipendente e dimensioni.

### **2.2 Modello di *governance* della SOCIETÀ**

La SOCIETÀ è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque persone nominate dall'assemblea dei soci che determina numero e durata del loro ufficio, che può essere anche a tempo indeterminato.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri componenti il Presidente e uno o più Vice Presidenti.

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o di impedimento di questi al Vice-Presidente ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo all' Amministratore Delegato, nei limiti della delega.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società; e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge in modo tassativo riservate alla decisione dei soci.

Il Consiglio nomina l'Organismo di Vigilanza sulla cui composizione e attività si rimanda al capitolo 5.

L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, la retribuzione annuale.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il controllo contabile è stato attribuito, con delibera assembleare, al collegio sindacale.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

### **2.3 Principi etici**

Come indicato nel CODICE ETICO, la Società deve operare nel rispetto delle norme vigenti e delle Procedure aziendali che vengono emanate nel tempo.

I valori fondamentali (principi etici)<sup>44</sup> su cui si basa l'attività della SOCIETÀ' sono:

- *Valore strategico delle risorse umane*
- *Qualità dei prodotti forniti e dei servizi erogati*
- *Redditività*
- *Integrità*
- *Conflitto di interessi*
- *Imparzialità*
- *Riservatezza e tutela della privacy*
- *Responsabilità individuale*
- *Trasparenza della contabilità*

### **2.4 Assetto organizzativo della SOCIETÀ'**

---

<sup>44</sup> Per un maggior approfondimento si rimanda al codice etico della Società.

La direzione aziendale della SOCIETÀ, in linea con le strategie e gli obiettivi concordati, ha definito la struttura organizzativa più idonea a raggiungere tali obiettivi. Per tale aspetto, si rimanda al Manuale della Qualità aziendale, nella sua revisione applicabile.

### **3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ': PARTE GENERALE**

#### **3.1 Obiettivi perseguiti**

La SOCIETÀ, in considerazione dell'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci e creditori e del lavoro dei propri dipendenti, nonché coerente con i principi già radicati nella propria cultura di governance, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali adottare il MODELLO previsto dal DECRETO.

L'adozione da parte della SOCIETÀ di un proprio MODELLO ha comportato, dunque, un'attività d'adeguamento del modello organizzativo esistente al fine di renderlo coerente con i principi di controllo introdotti dal DECRETO e, conseguentemente, idoneo a prevenire la commissione dei reati da esso richiamati.

Il MODELLO, pertanto, unitamente a tutte le Procedure aziendali, compreso il Sistema Gestione Qualità ISO 9001, da intendersi comunque parte sostanziale ed integrante del presente MODELLO anche nel caso in cui non siano espressamente richiamate nel presente documento, è parte del sistema di controllo integrato adottato dalla SOCIETÀ che si fonda su un efficiente sistema di flussi informativi, basato anche su strumenti informatici, procedure di controllo e verifica e di segregazione delle funzioni.

Il presente MODELLO è stato adottato, all'unanimità, dal Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ.

Il presente MODELLO è ispirato alle LINEE GUIDA di Confindustria.

Il CODICE ETICO assunto dalla SOCIETÀ, rappresenta la massima espressione dei principi guida della SOCIETÀ. In tale veste, esso costituisce il principio ispiratore di tutto quanto previsto e disposto nel presente MODELLO.

Il CODICE ETICO è allegato al MODELLO.

Con l'adozione del MODELLO la SOCIETÀ intende adempiere alle previsioni di legge, conformandosi ai principi ispiratori del DECRETO e rendere più efficace il sistema dei controlli e di *corporate governance*, in particolare rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati previsti dal DECRETO.

In particolare, il MODELLO si pone i seguenti obiettivi:

- a) conoscenza delle attività che presentano un rischio di realizzazione di reati rilevanti per la SOCIETÀ (attività a rischio); conoscenza delle regole che disciplinano le attività a rischio; adeguata, effettiva informazione dei DESTINATARI in merito alle modalità e procedure da seguire nello svolgimento delle attività a rischio; consapevolezza circa le conseguenze sanzionatorie che possono derivare ad essi o alla SOCIETÀ per effetto della violazione di norme di legge, di regole o di disposizioni interne della SOCIETÀ;
- b) diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della SOCIETÀ di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle norme di autodisciplina, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente MODELLO;
- c) diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura del controllo, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la SOCIETÀ, esclusivamente sulla base delle decisioni regolarmente assunte degli organi sociali competenti, si pone;
- d) efficiente ed equilibrata organizzazione della SOCIETÀ, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna.

In rapporto alla natura e alla dimensione dell'organizzazione specificamente interessata nonché al tipo di attività o funzione svolta, devono essere assunte misure concretamente idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività o funzioni, assicurando il costante rispetto della legge e di tutte le altre regole che intervengono a disciplinare l'attività o la funzione, individuando ed

eliminando tempestivamente, o almeno riducendole al minimo possibile, le situazioni di rischio di commissione di reati.

Per questi fini, la SOCIETÀ adotta e attua, adeguandole costantemente, scelte regolamentari, organizzative e procedurali efficaci per:

a) assicurare che le risorse umane, di qualsivoglia livello, siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel CODICE ETICO della SOCIETÀ, i principi e le previsioni del MODELLO, e in puntuale conformità alle norme di legge in materia;

b) favorire la collaborazione alla più efficiente, costante e diffusa realizzazione del MODELLO da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito della SOCIETÀ o con essa (i DESTINATARI), sempre garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili a identificare comportamenti difformi da quelli prescritti;

c) garantire che la ripartizione di poteri, competenze, funzioni, mansioni e responsabilità dei singoli soggetti operanti nella SOCIETÀ e la loro collocazione all'interno dell'organizzazione aziendale, siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità, e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta dalla SOCIETÀ. Il sistema delle procure e delle deleghe deve essere, a questo fine, indicato in un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e costantemente aggiornato, con la precisa indicazione dei poteri attribuiti, anche di spesa o finanziari;

d) confermare che la SOCIETÀ riprova e sanziona comportamenti, da qualsivoglia motivo ispirati, che costituiscono un oggettivo superamento delle competenze, attribuzioni e poteri di ciascun soggetto, come determinati dalla legge e dalle regole interne della SOCIETÀ;

e) prevedere che la determinazione degli obiettivi della SOCIETÀ o fissati per i DESTINATARI, a qualunque livello organizzativo e rispetto a ciascun settore organizzativo, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;

f) rappresentare e descrivere le attività svolte dalla SOCIETÀ, la sua articolazione funzionale, l'organizzazione aziendale, i rapporti con le autorità di vigilanza e controllo, o con altri enti, in documenti veritieri e corretti, redatti sotto la responsabilità di persone chiaramente individuabili e tempestivamente aggiornati;

g) attuare programmi di formazione e aggiornamento, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del CODICE ETICO e del MODELLO da parte di tutti coloro che operano nella SOCIETÀ o con

essa, nonché da parte di tutti i soggetti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio;

h) consentire l'utilizzo di strumenti informatici e l'accesso a internet esclusivamente in conformità ai regolamenti interni adottati in materia.

### **3.2 I DESTINATARI DEL MODELLO**

Le regole contenute nel MODELLO si applicano ai seguenti soggetti:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della SOCIETÀ;
- ai lavoratori subordinati della SOCIETÀ, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività;
- a chi, pur non appartenendo alla SOCIETÀ, opera su mandato della medesima;
- a chi intrattiene con la SOCIETÀ rapporti rientranti nelle tipologie di cui al paragrafo 7.6 (collaboratori esterni e business partner).

I DESTINATARI sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del MODELLO, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla SOCIETÀ.

La SOCIETÀ riprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del MODELLO e del CODICE ETICO, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della SOCIETÀ ovvero con l'intenzione di arrecarle vantaggio.

### **3.3 Piano di formazione e comunicazione**

La SOCIETÀ, al fine di dare efficace attuazione al MODELLO, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della SOCIETÀ è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del MODELLO non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano anche occasionalmente per il conseguimento degli obiettivi della SOCIETÀ in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del MODELLO sono garantite dai responsabili delle singole direzioni, unità e funzioni i quali individuano la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: programmi di formazione, staff meeting, ecc.).

Ogni DESTINATARIO è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del MODELLO;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del MODELLO, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la SOCIETÀ intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del MODELLO da parte dei DESTINATARI, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

Deve essere garantita ai DESTINATARI la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il MODELLO (CODICE ETICO, informazioni sulle strutture organizzative della SOCIETÀ, sulle attività e sulle Procedure aziendali) direttamente sull'intranet aziendale in un'area dedicata. In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete intranet, tale documentazione dovrà loro essere messa a disposizione anche con mezzi alternativi.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i DESTINATARI circa le eventuali modifiche apportate al MODELLO, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

Sarà richiesta da parte della funzione Personale una dichiarazione di osservanza dei principi del MODELLO:

- ai componenti degli organi sociali;
- ai dirigenti;
- al personale direttivo e a quello con funzioni di rappresentanza della SOCIETÀ;
- al personale presente in organigramma;
- al personale con poteri di firma conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del MODELLO e del CODICE ETICO dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la SOCIETÀ rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la medesima senza vincoli di dipendenza (ad esempio: collaboratori esterni e business partner).

#### **4. ADOZIONE, MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

##### **4.1 Competenza del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza per l'adozione e la modificazione del MODELLO:

- a) il Consiglio di Amministrazione modifica tempestivamente il MODELLO qualora siano state individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato;
- b) il Consiglio di Amministrazione aggiorna tempestivamente, in tutto o in parte, il MODELLO, anche su proposta dell'ODV e in ogni caso dopo averlo consultato al proposito, qualora intervengano apprezzabili eventi, mutamenti o modifiche: o nel sistema normativo e regolamentare, anche interno, che disciplina l'attività della SOCIETÀ; o nella struttura societaria, nell'organizzazione o articolazione della SOCIETÀ; o nell'attività della SOCIETÀ o dei suoi servizi o beni offerti alla clientela; o nell'attività di controllo dell'ODV.

c) le funzioni aziendali interessate elaborano e apportano tempestivamente le modifiche delle Procedure di loro competenza, non appena tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del MODELLO, secondo quanto previsto alle lettere a) e b).

#### **4.2 Parere preventivo dell'ODV**

Le proposte di modifica al MODELLO di cui al punto 4.1. lettere a) e b) sono preventivamente comunicate all'ODV, il quale deve tempestivamente esprimere un parere. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di discostarsi dal parere dell'ODV, deve fornire adeguata motivazione.

#### **4.3 Comunicazioni dell'ODV**

L'ORGANISMO DI VIGILANZA deve prontamente segnalare, in forma scritta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato i fatti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di modifica o revisione del MODELLO. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

#### **4.4 Adozione nuove Procedure**

Eventuali nuove Procedure e le modifiche di quelle esistenti devono essere comunicate all'ODV.

## **5. L'ORGANISMO ODV**

### **5.1 L'ODV e obblighi informativi**

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del MODELLO, sull'osservanza del medesimo da parte dei DESTINATARI, nonché di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato all'ORGANISMO DI VIGILANZA, istituito dalla SOCIETÀ al suo interno.

Il DECRETO non dà indicazioni circa la composizione dell'ODV.

Le LINEE GUIDA di Confindustria hanno fornito ulteriori specificazioni e suggerimenti su caratteri e composizione dell'ODV. Da un lato, si è posto l'accento sull'importanza del carattere di continuità dell'azione dell'ODV, che deve poter dedicare le risorse necessarie all'assolvimento dei rilevanti compiti che gli sono propri. Dall'altro, le LINEE GUIDA ipotizzano una serie di soluzioni alternative ai fini della composizione dell'ODV, fra le quali anche l'inserimento tout court di organismi già esistenti all'interno della SOCIETÀ.

La SOCIETÀ ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'autonomia, la continuità e l'effettività dei controlli cui l'ODV è preposto.

La SOCIETÀ ha identificato il proprio ORGANISMO ODV in un organismo collegiale compostoda tre membri, secondo i seguenti criteri:

- a) un membro appartenente al personale della società, con comprovata conoscenza della materia in oggetto;
- b) due membri, esterni alla società, di cui un legale con comprovata conoscenza della materia in oggetto e un esperto di sistemi di gestione, modelli organizzativi e procedure, con approfondita conoscenza della materia in oggetto e comprovata esperienza nella partecipazione ad altri ODV.

Conformemente a quanto disposto dal DECRETO, l'ORGANISMO è autonomo, costituito da soggetti professionalmente idonei ai compiti da svolgere, indipendente nello svolgimento delle sue funzioni.

### **5.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'ODV**

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'ODV. La nomina quale componente dell'ODV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità.

Nella scelta dei componenti gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'ODV, all'onorabilità e all'assoluta autonomia e indipendenza rispetto alla stessa.

L'ODV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, ove non diversamente previsto.

L'ODV rimane in carica fino a quando resta in carica il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato ed i suoi componenti sono rieleggibili.

In seguito all'approvazione del MODELLO o, in caso di nuove nomine, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'ODV deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, sindaci della SOCIETÀ e revisori incaricati dalla società di revisione;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la SOCIETÀ, tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'ODV;
- titolarità, diretta o indiretta, di quote di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla SOCIETÀ;
- aver svolto, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione o controllo (ovvero essere stato membro del Collegio Sindacale o aver lavorato come revisore esterno del bilancio) della SOCIETÀ';
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'ODV;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. di patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal DECRETO;
- pendenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla L. 27 dicembre 1956 n. 142350 e L. 31 maggio 1965 n. 57551 ovvero pronuncia del decreto di sequestro ex art. 2-bis L. 575/1965 ovvero decreto di applicazione di una misura di prevenzione, sia essa personale che reale;

- ✓ essere affetti da una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, determini l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi.

Ciascun componente dell'ODV è revocato in conseguenza della perdita dei requisiti sopra riportati o per giusta causa mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per “giusta causa” di revoca si intende:

una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale:

- l'omessa redazione delle relazioni informative sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;
- l'omessa redazione del programma di vigilanza di cui al successivo paragrafo 5.7;
- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero da sentenza di applicazione della sanzione su richiesta (c.d. patteggiamento) emessa nei confronti della Società ai sensi del DECRETO;
- l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive dell'ODV;
- il venir meno di anche uno solo dei requisiti di eleggibilità.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'ODV e la nomina di un ODV ad interim.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri dell'ODV, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione. In tal caso, i membri dell'ODV nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

L'ODV, qualora non vi abbia proceduto il Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ' nomina al proprio interno un Presidente, nominato tra i componenti esterni, al quale può delegare specifiche funzioni.

Le deliberazioni dell'ODV sono valide con la presenza della maggioranza dei membri. Nel caso di ODV composto da tre membri dei quali uno sia assente, le deliberazioni sono valide unicamente con l'unanimità della votazione.

L'ODV si riunisce periodicamente e, di norma, almeno una volta ogni tre mesi.

L'ODV ha la facoltà di invitare soggetti esterni alle riunioni al fine di discutere specifici argomenti.

### 5.3 Funzioni e poteri dell'ODV

Le attività poste in essere dall'ODV non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della SOCIETÀ. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'ODV è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del MODELLO e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della SOCIETÀ.

L'ODV, quale organo collegiale, dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della SOCIETÀ, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel MODELLO e dalle norme di attuazione del medesimo.

L'ODV può richiedere l'impegno di risorse economiche, qualora tale impegno sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'ODV deve informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva per le conseguenti determinazioni.

In particolare, all'ODV sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- svolgere periodica attività di vigilanza, con frequenza temporale e modalità predeterminata dal Regolamento dell'ODV, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza ed efficacia del MODELLO. Nello svolgimento dell'attività di vigilanza l'ODV può avvalersi del personale delle varie funzioni della SOCIETÀ, qualora necessario per la natura degli accertamenti, concordando preventivamente l'impiego del personale con il responsabile della funzione, sempre che non vi siano ragioni di urgenza;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del MODELLO, formulando, ove necessario, al Consiglio di Amministrazione le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi secondo quanto previsto dal presente MODELLO;
- verificare il rispetto delle Procedure previste dal MODELLO e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione per gli opportuni provvedimenti le violazioni accertate del MODELLO;

- richiedere al Presidente o all'Amministratore Delegato l'utilizzo di consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;
- svolgere le funzioni di cui al capitolo 5;
- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
- prevedere specifici controlli a sorpresa e di carattere continuativo nei confronti delle attività aziendali sensibili;
- vigilare sugli interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del DECRETO, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni contenute nel MODELLO;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della SOCIETÀ senza necessità di alcun consenso preventivo e senza preavviso per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal DECRETO, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività di rischio, agli Amministratori, al Collegio Sindacale, alle società di revisione, ai collaboratori, ai consulenti, agli agenti e ai rappresentanti esterni alla SOCIETÀ tenuti all'osservanza del MODELLO.

I componenti dell'ODV nonché i soggetti dei quali l'ODV, a qualsiasi titolo, eventualmente si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni conosciute nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

All'ODV non competono né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, ancorché relativi ad oggetti o questioni afferenti allo svolgimento delle attività dell'ODV.

L'ODV svolge le sue funzioni avendo cura di favorire, nella maggior misura possibile, una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella SOCIETÀ.

L'ODV potrà avvalersi delle funzioni presenti in SOCIETÀ in virtù delle relative competenze.

#### **5.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'ORGANISMO – ODV - Flussi informativi**

L'ODV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione o elusione del MODELLO o delle Procedure che, in ogni caso, sono rilevanti ai fini del DECRETO.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel MODELLO rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.<sup>45</sup>.

Devono essere trasmesse all'ODV, da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito di attività sensibili, le informazioni concernenti:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al MODELLO (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
- le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Le informazioni riguardano:

- le operazioni che ricadono nelle aree definite a rischio;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al DECRETO;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali relativi a operazioni a rischio;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

<sup>45</sup> Art. 2104. Diligenza del prestatore di lavoro.

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Art. 2105. Obbligo di fedeltà.

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del MODELLO.

Per quanto concerne partner, collaboratori esterni, ecc., è previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente o da un rappresentante della SOCIETÀ una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del MODELLO.

La SOCIETÀ adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'ODV informazioni utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dal MODELLO, dalle Procedure stabilite per la sua attuazione.

### **5.5 Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel MODELLO è conservata dall'ODV in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.

### **5.6 Reporting dell'ODV verso gli organi societari**

L'ODV riferisce in merito all'attuazione del MODELLO, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste distinte linee di reporting:

- su base continuativa l'ODV riporta al Consiglio di Amministrazione tramite il suo Presidente o l'Amministratore Delegato;
- su base periodica, almeno semestrale, presentando una relazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Le relazioni, riportate nel libro dei verbali, contengono eventuali proposte di integrazione e modifica del MODELLO;

Le relazioni periodiche predisposte dall'ODV sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al MODELLO e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle Procedure previste dal MODELLO o adottate in attuazione o alla luce del MODELLO e del CODICE ETICO;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al MODELLO;

- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla SOCIETÀ, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del MODELLO con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

Gli incontri con gli organi societari e con il Presidente cui l'ODV riferisce devono essere documentati. L'ODV cura l'archiviazione della relativa documentazione.

### **5.7 Verifiche e controlli sul MODELLO**

L'ODV deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'ODV può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla SOCIETÀ con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'ODV.

All'ODV sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

## **6. SISTEMA SANZIONATORIO**

### **6.1 Principi generali**

Il MODELLO costituisce un complesso di norme alle quali tutto il personale della SOCIETÀ deve uniformarsi, anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. La violazione delle previsioni del MODELLO, delle procedure di attuazione e del CODICE ETICO comporta l'instaurazione del procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei CCNL.

I Quadri, gli impiegati e gli operai sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti di aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti (di seguito semplicemente "CCNL") e quelli di qualifica dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti di Aziende Industriali (di seguito semplicemente "CCNL Dirigenti Industria").

L'ODV, qualora opportuno, sentiti i responsabili delle funzionali aziendali interessate, approva preliminarmente le nuove tipologie di rapporti giuridici e le modifiche di quelli in essere con soggetti esterni alla SOCIETÀ alle quali, al fine di prevenire i REATI, è opportuno applicare le previsioni del MODELLO, precisandone le modalità e stabilendo le misure sanzionatorie nei casi di violazione delle previsioni in esso contenute o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel MODELLO a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

Gli accertamenti istruttori e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del MODELLO rientrano nell'esclusivo potere degli organi della SOCIETÀ competenti in virtù delle attribuzioni loro conferite dallo Statuto o dai regolamenti interni.

Ogni violazione o elusione del MODELLO o delle Procedure in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere segnalata tempestivamente all'ODV, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

L'ODV deve essere immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione per violazione del MODELLO o delle Procedure stabilite per la sua attuazione disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza del MODELLO e delle Procedure prima richiamate.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni concernenti il presente MODELLO, i procedimenti disciplinari e l'applicazione delle sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al management della SOCIETÀ.

In ogni caso, è attribuito all'ODV, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del DECRETO.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali previste dal MODELLO da parte del personale della SOCIETÀ costituisce sempre illecito disciplinare, per il quale sarà applicata una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa ed all'eventuale recidiva.

Costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, delle previsioni del MODELLO e delle Procedure stabilite per l'attuazione del medesimo;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non genuina, incompleta, alterata o non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non genuina, incompleta, alterata o non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione prevista dal MODELLO o dalle Procedure stabilite per l'attuazione dello stesso.

Il CODICE ETICO e la disciplina sanzionatoria prevista dal presente MODELLO sono resi disponibili in intranet dalla SOCIETÀ, nonché portati a conoscenza dei DESTINATARI con i mezzi più efficaci.

## **6.2 Misure nei confronti dei dipendenti**

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal MODELLO costituisce

adempimento da parte dei dipendenti della SOCIETÀ degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.<sup>46</sup>; obblighi dei quali il contenuto del medesimo MODELLO rappresenta parte sostanziale ed integrante.

I provvedimenti disciplinari sono applicati nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”) ed eventuali normative speciali applicabili. Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al CCNL applicabile, e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni, in particolare:

1. qualora la violazione sia di lieve entità, si applica il richiamo verbale:
  - al lavoratore che violi, anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, le previsioni del MODELLO o una delle procedure stabilite per l'attuazione del MODELLO (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'ODV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO stesso;
  - qualora il lavoratore ometta di redigere la documentazione prevista dal MODELLO o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso;
2. qualora le violazioni di cui ai punti precedenti siano gravi o reiterate, si applica il richiamo scritto;
3. si applica la multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione al lavoratore che, nel violare le previsioni o le procedure di attuazione del MODELLO, ovvero adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure, arrechi danno alla SOCIETÀ compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo nelle mancanze di cui ai punti 1 e 2;
4. si applica la sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro per i lavoratori di cui al gruppo 1), fino a 3 giorni al lavoratore che:
  - abbia violato o eluso il sistema di controllo previsto dal MODELLO o dalle procedure per la sua attuazione, in qualsiasi modo effettuate, incluse la sottrazione, l'occultamento, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura;

---

<sup>46</sup>“deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”

- rediga, eventualmente in concorso con altri, ovvero agevolmente, mediante condotta ommissiva, la redazione da parte di altri di documentazione non genuina, incompleta, alterata o non veritiera;
- abbia posto in essere condotte di ostacolo ai controlli, di impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- abbia posto in essere condotte idonee alla violazione o all'elusione del sistema medesimo.

5. si applica il licenziamento con preavviso al lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto ovvero il lavoratore che sia recidivo nelle mancanze di cui ai punti 1, 2, 3 e 4;

6. si applica il licenziamento per punizione al lavoratore che, adottando nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento in violazione delle prescrizioni del MODELLO, tale da determinare l'applicabilità a carico della SOCIETÀ delle misure previste dal decreto, ovvero il verificarsi delle infrazioni richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio alla SOCIETÀ. Questo si potrà verificare anche nell'ipotesi in cui la violazione dei doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro non consenta la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, a norma dell'art. 2119 c.c.<sup>47</sup>, fermo il rispetto del procedimento disciplinare. Con la contestazione può essere disposta la revoca delle eventuali procedure affidate al soggetto interessato.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate sono applicate tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza o imprudenza;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

---

<sup>47</sup> Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.

E' fatta salva la prerogativa della SOCIETÀ di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del MODELLO da parte di un dipendente.

### **6.3 Misure nei confronti dei Dirigenti**

Qualora la violazione sia stata realizzata da Dirigenti, l'ODV, deve darne senza indugio comunicazione, oltre che al titolare del potere disciplinare, al Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente o dell'Amministratore Delegato, mediante relazione scritta.

I destinatari della comunicazione attivano le funzioni competenti per avviare i procedimenti al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione della sanzione più idonea in conformità a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Se la violazione del MODELLO determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la SOCIETÀ e il Dirigente, la sanzione consiste nel licenziamento ai sensi dell'art. 22 del CCNL Dirigenti Industria.

Per i casi che saranno ritenuti di minore gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà determinare un provvedimento di carattere conservativo costituito dalla rimozione dall'incarico o dal trasferimento o da una misura di carattere patrimoniale.

### **6.4 Misure nei confronti degli Amministratori**

Se la violazione riguarda un Amministratore, l'ODV deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e dell'Amministratore Delegato, e al Collegio Sindacale, in persona del Presidente, mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del MODELLO o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge.

Nei casi più gravi e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della SOCIETÀ nei confronti del responsabile, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa direvoa, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previste dalla legge.

### **6.5 Misure nei confronti dei Sindaci**

In caso di comportamenti in violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del MODELLO da parte di uno o più Sindaci, l'ODV dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente e dell'Amministratore Delegato mediante relazione scritta.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'ODV potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previste dalla legge.

### **6.6 Misure nei confronti di collaboratori esterni e business partner**

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni (ivi comprese le collaborazioni professionali) o dai business partner, nell'ambito dei rapporti delineati nel paragrafo 7.1, in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente MODELLO e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal DECRETO potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale.

Al verificarsi di tali condotte, l'ODV informa il responsabile della funzione competente e il responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, mediante relazione scritta.

**PARTI SPECIALI**

## **8 PARTI SPECIALI - Premessa**

Nel presente MODELLO si distinguono una parte generale attinente alla presentazione dello stesso, all'organizzazione societaria nel suo complesso, all'ORGANISMO DI VIGILANZA e al sistema disciplinare e le successive parti speciali, focalizzate sulle aree sensibili con riferimento ai reati previsti dal DECRETO.

Le Parti Speciali del MODELLO riguardano l'applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella parte generale.

L'articolazione delle parti speciali consente l'evidenza delle specifiche aree sensibili suddivise innanzitutto per tipologia di reati.

Nell'ambito di ciascuna delle macro aree presi in considerazione i seguenti elementi:

- ✓ la tipologia di reati rientranti in ogni categoria;
- ✓ l'identificazione delle attività a rischio;
- ✓ gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione.

Tali strumenti sono vincolanti per i DESTINATARI del MODELLO e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle Procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) ed in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti).

Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nella parte generale e come qui si intende riaffermare, ha una precisa valenza giuridica, in quanto esprime la volontà della SOCIETÀ, che, in caso di violazione, reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio più sopra descritto.

Le previsioni delineate sia nella parte generale che nelle parti speciali trovano completamento nelle indicazioni enunciate all'interno del CODICE ETICO, che costituisce un allegato del presente MODELLO.

## **9 Procedure per la prevenzione dei reati - Principi generali**

Al fine di prevenire la commissione dei REATI PRESUPPOSTO nell'ambito delle aree, attività e operazioni a rischio di seguito identificate, la SOCIETÀ rispetta i seguenti principi generali:

- a) l’attuazione delle decisioni degli Amministratori sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell’atto costitutivo, dello Statuto, del MODELLO, delle istruzioni e raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza e Controllo;
- b) vi è l’obbligo per gli Amministratori di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, tutte le informazioni relative alle cariche direttamente assunte o ricoperte da PROSSIMI CONGIUNTI, alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, ovvero di cui siano titolari loro PROSSIMI CONGIUNTI in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciare ragionevolmente prevedere un interesse proprio o di terzi ai sensi dell’art. 2391 c.c.; la relativa documentazione viene poi archiviata dalla funzione Gestione Personale;
- c) vi è il medesimo obbligo di comunicazione di cui al precedente punto b) a carico dei DIRIGENTI che si trovino in posizione apicale, i quali dovranno informare il responsabile della funzione Gestione Personale; la relativa documentazione viene poi archiviata dalla funzione Gestione Personale;
- d) sono tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità o Organi, anche societari, di vigilanza o controllo (italiani, sovranazionali o stranieri), del mercato o dei soci;
- e) è prestata completa e immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
- f) è prevista l’adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veridica imputazione di ogni operazione al cliente, controparte o ente interessati, con precisa individuazione del beneficiario e della causale dell’operazione, con modalità tali da consentire l’individuazione del soggetto che ha disposto l’operazione o l’ha effettuata; il sistema deve prevedere l’impossibilità di modificare le registrazioni;
- g) nello svolgimento delle attività, i DESTINATARI sono tenuti ad attenersi, oltre che alle disposizioni contenute nei capitoli successivi, anche a quanto contenuto nei Manuali, Processi, Istruzioni Operative e Procedure, nel “CODICE ETICO” e nel presente MODELLO.

Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo, rientranti nelle tipologie individuate, è assicurato che:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia dellatrasparenza delle scelte effettuate;
- b) non vi sia identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) l’accesso ai dati personali in possesso della SOCIETÀ e il loro trattamento siano conformi al d.lgs. n. 196 del 2003<sup>48</sup> e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari; l’accesso e il trattamento sui dati medesimi sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate e sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
- d) i documenti riguardanti l’attività della SOCIETÀ siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- e) ogni accesso alla rete informatica aziendale sia intranet che internet per l’effettuazione di operazioni ovvero per la documentazione di dette operazioni avvenga almeno con l’utilizzo di doppia chiave asimmetrica (user ID e password personale), periodicamente variata, o con altra procedura di non minore efficacia, che consenta all’operatore di collegarsi alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza e di lasciare evidenza non modificabile dell’intervento effettuato e dell’autore;
- f) qualora il servizio di archiviazione o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della SOCIETÀ, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio sia regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l’altro, che il soggetto che presta il servizio alla SOCIETÀ rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti, se non con apposita evidenza;
- g) l’accesso ai documenti già archiviati, di cui alle tre lettere precedenti, sia sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, al Collegio Sindacale, alla società di revisione e all’ODV;

---

<sup>48</sup> “codice in materia di protezione dei dati personali”

- h) la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e, in riferimento a questi, la scelta sia motivata;
- i) la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga, a cura delle funzioni competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità;
- j) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti e a soggetti pubblicisticamente qualificati in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla SOCIETÀ e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e con riferimento alle condizioni e alle prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- k) ad esclusione delle operazioni di factoring, sia previsto il divieto, nei confronti di fornitori o consulenti, di cedere a terzi il diritto alla riscossione del compenso o di attribuire a terzi il mandato all'incasso;
- l) eventuali sistemi premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con l'attività svolta, con le responsabilità affidate e la struttura operativa disponibile;
- m) la SOCIETÀ, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

L'ODV cura che le procedure precedentemente evidenziate siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. L'ODV propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle procedure di attuazione.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal MODELLO nei casi di particolare urgenza, nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle stesse. In tale evenienza è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto responsabile il quale, nel caso in cui non ritengarricorrere le ragioni per la deroga, deve informare senza indugiol'OdV.

## **10 Procedure di controllo generali**

Le procedure di controllo di carattere generale, da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili di volta in volta individuate, sono le seguenti:

- separazione delle attività: si assicura l'applicazione del principio di separazione delle attività che prevede la distinzione nei processi aziendali tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- norme e circolari: sono forniti principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono:
  - essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della SOCIETÀ;
- tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

**PARTE SPECIALE**  
**REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA**  
**AMMINISTRAZIONE**

## **REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

(artt. 24 e 25 del DECRETO)

### **11 La tipologia dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione**

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24, 25 e 25 ter del DECRETO.

#### **REATI IN DANNO DELLO STATO (art. 24 D.lgs 231/2001)**

Innanzitutto si riportano, per chiarezza e miglior comprensione delle fattispecie criminose, le definizioni di Pubblico Ufficiale e Persona incaricata di pubblico servizio così come definite dal Codice Penale e la definizione di Pubblica Amministrazione così come esplicitata nel parere del Consiglio di Stato 11482/2004:

#### **Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)**

«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa

disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

### **Persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.)**

«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

### **Pubblica amministrazione (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004)**

«La nozione di pubblica amministrazione .... sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l'insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'ambito di una pubblica funzione».

### **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.).**

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per il fine di impiegarli nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

### **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di altri Enti Pubblici o della Comunità Europea (art. 316-ter c.p.).**

La fattispecie di delitto si realizza qualora la società tramite chiunque (anche esterno alla società stessa) consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es.

presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Questa fattispecie costituisce una “ipotesi residuale e sussidiaria” rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p. La norma qui in esame (e cioè l'art. 316-ter c.p.) prescinde dagli artifici e raggiri, richiesti dalla truffa aggravata, e limita la condotta incriminata all'utilizzo ed alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o all'omissione di informazioni dovute, ed è sufficiente che chi commette l'illecito (soggetto attivo) consegua indebitamente contributi, finanziamenti od altre erogazioni comunque denominate.

#### **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

Si tratta della normale ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico.

#### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

#### **Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi

modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

**REATI DI CORRUZIONE, CONCUSSIONE E INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA (artt. 25 e 25 ter D.lgs 231/2001)**

**Corruzione di pubblico ufficiale per compiere un atto d'ufficio (artt. 318 c.p.)**

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 c.p. Qui, come è chiaro, si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

**Corruzione di pubblico ufficiale per la commissione di atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

**Corruzione aggravata di pubblico ufficiale per la commissione di atto contrario di doveri d'ufficio se l'ente consegue profitto rilevante (art. 319 bis c.p.)**

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-bis c.p.).

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.

### **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

### **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

### **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato art. 321 c.p. (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

### **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale fattispecie si realizza quando «il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio [...] abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità».

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

### **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio .

Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità «a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di unpubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali» (art. 322-bis.2.2).

### **12 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

L'analisi dei processi aziendali della SOCIETÀ ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del DECRETO. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno.

Le attività sensibili inerenti ai processi di vendita, sono state suddivise in base all'assetto organizzativo della SOCIETÀ.

Ai sensi dell'articolo 6 del DECRETO, nell'ambito delle attività che:

- implicino rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, autorità di vigilanza od di controllo, organismi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi e finanziamenti agevolati, enti pubblici e soggetti incaricati di pubblico servizio titolari di poteri autorizzativi, concessori, abilitativi, certificativi, regolatori;
- comportino la partecipazione a pubbliche gare o a trattative con enti pubblici per l'affidamento di lavori in appalto o in concessione, in riferimento alle procedure di selezione, di autorizzazione del subappalto, di gestione dell'eventuale contenzioso con il committente, di controllo di conformità dei servizi rispetto alle previsioni di contratti, disciplinari o capitolati;
- comportino la gestione di fondi pubblici, sia nella fase di acquisizione che dell'erogazione dei contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di funzioni in regime di concessione, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed autorizzativi;

sono individuate le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del DECRETO.

#### **a) Gestione contenziosi giudiziari e stragiudiziali**

Si tratta dell'attività relativa alla gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali che coinvolgono la SOCIETÀ, nonché della selezione, valutazione e remunerazione dei consulenti legali esterni, quali:

- a) gestione di contenziosi giudiziari in genere;
- b) gestione del contenzioso relativo al recupero crediti.

#### **b) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Si tratta dell'attività di:

- a) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per lo svolgimento di attività relative alla richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze e altri provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività aziendali e delle relative ispezioni;
- b) attività di negoziazioni, stipulazione ed esecuzione di contratti e convenzioni con soggetti pubblicisticamente qualificati mediante procedure negoziate;

- c) attività di negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti e convenzioni con soggetti pubblicisticamente qualificati ad evidenza pubblica;
- d) operazioni di gestione di rapporti con soggetti pubblici relativi a diritti sugli immobili.

**c) Gestione dei rapporti con organismi di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge**

Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti intrattenuti con organismi di vigilanza (quali, ad esempio, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, ecc.) relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge, quali:

- a) attività di gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche;
- b) rapporti con Autorità di Pubblica Sicurezza;
- c) operazioni di controllo effettuate da Enti Pubblici e richieste da norme legislative e regolamentari, con particolare riguardo alla disciplina in materia ambientale, previdenziale, sanitaria e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di immigrazione o di espatrio da parte di persone provenienti da altri paesi non facenti parte della UE;
- d) operazioni concernenti la presentazione di istanze e dichiarazioni rilasciate ad Autorità di Vigilanza e Controllo o altri Enti Pubblici.

**d) Gestione di provvedimenti amministrativi occasionali**

Si tratta di quei provvedimenti amministrativi che, pur non essendo tipici dell'attività della SOCIETÀ, comportano un contatto diretto con i soggetti pubblici per l'ottenimento di speciali autorizzazioni, attestazioni, concessioni, licenze e per le attività di verifica susseguenti.

**e) Gestione e acquisizione di finanziamenti**

Si tratta dell'attività di richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi o altre agevolazioni concesse dallo Stato, dalla Unione Europea o da altri enti pubblici.

- a) acquisizione o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da soggetti pubblicisticamente qualificati a favore della SOCIETÀ;
- b) erogazione di finanziamenti che godono di contributi pubblici;
- c) attività di gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria.

## f) Processi di supporto

- Assunzione di personale: si tratta della selezione, assunzione, valutazione, formazione e sviluppo del personale. In particolare assumono rilievo le operazioni di assunzione del personale qualora le persone da selezionare o da assumere abbiano, o abbiano avuto, in tempi recenti rapporti diretti o indiretti con lo Stato, le Autorità di Vigilanza o Controllo ovvero le Pubbliche Amministrazioni, anche straniere o organizzazioni della UE, oppure si tratti di operazioni che oggettivamente, per la loro natura, siano in rapporto diretto o indiretto con gli enti e le organizzazioni ora indicate o riguardino l'accesso all'impiego dei c.d. ammortizzatori sociali e ai contributi all'occupazione.
- Assunzione di personale dipendente appartenente alle categorie protette la cui assunzione è agevolata: si tratta dell'attività di gestione dei rapporti che si instaurano con i soggetti pubblici per la cura delle problematiche relative all'assunzione di persone appartenenti a categorie protette ovvero la cui assunzione è agevolata (es.: contratti di inserimento o di reinserimento).
- Gestione trattamenti previdenziali del personale: si tratta dell'attività che ha per oggetto i rapporti, gli adempimenti e delle prescrizioni previste dalla legge in materia di trattamenti previdenziali del personale e della relativa disciplina sanzionatoria con enti previdenziali e assistenziali in genere.
- Procedure con agenti, procuratori, consulenti in genere e business partner: si tratta dell'attività di selezione, qualifica e gestione di intermediari commerciali.
- Gestione ispezioni/verifiche: si tratta dell'attività di gestione delle verifiche/ispezioni in materia di sicurezza, igiene sul lavoro e in materia ambientale svolte dalle Autorità competenti (es.: ASL, ecc.) e di cura dei relativi adempimenti, nonché dell'attività di gestione dei rapporti con autorità fiscali (es.: Guardia di Finanza) ed enti previdenziali in occasione di accertamenti/verifiche/ispezioni.
- Gestione degli omaggi e spese di rappresentanza: si tratta della gestione degli aspetti autorizzativi e amministrativo-contabili relativi alla offerta di omaggi e alle spese di rappresentanza.
- Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito: si tratta dell'attività di erogazione di contributi per sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni e contributi a titolo gratuito in generale.

- Gestione dei flussi finanziari.
- Sistemi premianti e politica retributiva del personale: si tratta dell'attività di definizione ed attuazione delle politiche retributive e dei relativi sistemi di incentivazione per il personale della Società.
- Partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese: si tratta dell'attività di scelta dei partner e di costituzione dei raggruppamenti temporanei di imprese.
- Gestione ospitalità: si tratta dell'attività di gestione delle ospitalità a qualsiasi titolo nei confronti di soggetti terzi.

### **13 Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli della SOCIETÀ prevede:

a) con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 9 ed ulteriormente integrate nel capitolo 10, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio;

b) con riferimento ai soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- norme di comportamento e rispettive Procedure di controllo.

#### **13.1 Procedure di controllo specifiche**

Qui di seguito sono elencate le ulteriori procedure di controllo individuate per specifiche attività sensibili.

##### **13.1.1 Gestione contenziosi giudiziari e stragiudiziali**


- Procura: è previsto che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con l'Autorità Giudiziaria solo i soggetti dotati di apposita procura.
- Documentazione: le attività svolte devono essere adeguatamente documentate e la documentazione deve essere conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

### 13.1.2 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- Procura: è previsto che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con gli enti pubblicocompetenti solo i soggetti muniti di apposita procura o espressamente delegati.

- Ruoli e responsabilità:

- deve essere definita l'attribuzione formale di poteri interni e responsabilità (es. attraversodeleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ai soggetti che istituzionalmente intrattengono tali rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- di seguito viene raffigurata la procedura di controllo per tali attività da parte del soggetto delegato;



- l'attività di approvvigionamento deve conseguire i migliori risultati economici nella gestione della spesa, incoerenza con le proprie esigenze, effettuando l'acquisto di beni e di servizi in regime di concorrenza;

- per garantire una uniforme politica di approvvigionamento, nel rispetto dei casi specifici sopra definiti, la copertura del fabbisogno della SOCIETÀ è assicurata esclusivamente dalle funzioni acquisti e dagli amministratori allo scopo autorizzati. L'attività di approvvigionamento non è attribuibile alle funzionirichiedenti e utilizzatrici dei beni e dei servizi stessi;
- deve sussistere trasparenza e correttezza nelle relazioni commerciali e nella gestione ed esecuzione delle proprie attività; di conseguenza, le organizzazioni e i singoli operatori coinvolti nelle attività di approvvigionamento, sia all'interno che all'esterno, devono uniformarsi a questi atteggiamenti e comportamenti.

### **13.1.3 Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge**

-Soggetti abilitati: è previsto che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con gli enti pubblici competenti solo i soggetti a ciò abilitati (es. amministratori).

- Documentazione: le attività svolte sono adeguatamente documentate e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

### **13.1.4 Gestione di provvedimenti amministrativi occasionali**

-Soggetti abilitati: è previsto che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con gli enti pubblici competenti solo i soggetti a ciò abilitati (es. amministratori).

- Documentazione: le attività svolte sono adeguatamente documentate e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

### **13.1.5 Gestione e acquisizione finanziamenti pubblici**

- La procedura per la richiesta e la gestione di contributi e finanziamenti pubblici prevede:

- poteri di firma congiunti per le richieste all'ente erogante;
- modalità di gestione dei contributi/finanziamenti;
- il coinvolgimento delle opportune funzioni aziendali nella rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento;
- modalità di gestione delle eventuali verifiche da parte degli enti erogatori.

E'previsto che siano autorizzati a concludere rapporti con gli enti pubblici eroganti solo i gli amministratori dotati di appositi poteri.

- Documentazione: è posta la massima attenzione affinché le informazioni e i dati indicati nella documentazione rilevante siano corretti e veritieri.

### **13.1.6 Processi di supporto**

#### **a) Assunzione di personale**

- Autorizzazione formale: occorre un'autorizzazione formalizzata per l'assunzione di personale.

- Linea guida della procedura:

- le procedure per l'assunzione del personale si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (es. voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, conoscenze informatiche, precedenti esperienze professionali, ecc.);
- sono tracciabili le fonti di reperimento dei curricula;
- sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
- sono stabilite modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- Documentazione: il processo di selezione è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

#### **b) Assunzione di personale dipendente appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata**

-La procedura prevede il rispetto di quanto previsto dalla legge per l'assunzione di personale dipendente appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata.

- Soggetti abilitati: in tale ambito, sono autorizzati ad intrattenere rapporti con soggetti appartenenti alla P.A. o, comunque, con soggetti qualificabili come "pubblici", solo i soggetti a ciò abilitati sulla base di apposite previsioni organizzative.

- Documentazione: il processo di assunzione è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

#### **c) Sistemi premianti e politica retributiva del personale**

La procedura prevede che:

- a) lo schema di incentivazione, laddove previsto, deve essere definito e formalizzato ogni anno al collaboratore dalla funzione responsabile tramite uno specifico documento;
- b) lo schema deve prevedere obiettivi chiaramente identificati nonché i relativi criteri di valutazione del loro raggiungimento;
- c) gli obiettivi delle singole funzioni organizzative siano coerenti con gli obiettivi assegnati all'insieme dell'organizzazione;
- d) gli obiettivi posti ai dipendenti nell'esercizio della loro attività e i meccanismi di incentivazione previsti non siano basati su target di performance palesemente immotivati e così "sfidanti" da risultare, di fatto, irraggiungibili con mezzi leciti;
- e) gli aumenti ed i passaggi di categoria avvengano conformemente alla politica retributiva sviluppata dalla funzione Gestione Personale.

- Documentazione: il processo del sistema incentivante e della politica retributiva del personale è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

#### **d) Gestione trattamenti previdenziali del personale**

- Soggetti abilitati: in tale ambito, sono autorizzati ad intrattenere rapporti con soggetti appartenenti alla P.A. o, comunque, con soggetti qualificabili come "pubblici gli amministratori dotato di appositi poteri.

- Documentazione: il processo di gestione dei trattamenti previdenziali è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

#### **e) Operazioni di assunzione di consulenti esterni**

La procedura prevede che:

- a) la nomina di consulenti avvenga a cura e su indicazione dei responsabili delle funzioni della SOCIETÀ, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla stessa;

- b) non vi sia identità tra chi richiede la consulenza, chi eventualmente la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- c) la richiesta di autorizzazione al conferimento dell'incarico a consulenti esterni sia motivata con specifico riferimento ai requisiti soggettivi di professionalità e affidabilità.

**f) Gestione ispezioni/verifiche**

- La procedura per la gestione di verifiche e ispezioni prevede la presenza di almeno due soggetti appartenenti alla SOCIETÀ.
- Ruoli e responsabilità: i soggetti che presenziano alle verifiche/ispezioni sono dotati di appositi poteri o deleghe.
- Report: è prevista la predisposizione di un report a cura dei dipendenti della Società che hanno presenziato alla verifica e ispezione.

**g) Gestione omaggi**

La procedura prevede e disciplina:

- a) i destinatari degli omaggi;
- b) i principi obbligatori da rispettare;
- c) le tipologie di omaggi;
- d) le modalità di acquisto degli omaggi utilizzabili;
- e) l'utilizzo di un apposito tool informatico per verificare la rispondenza ai principi obbligatori;
- f) il trattamento contabile;
- g) il budget di spesa.
- h) Gestione dei flussi finanziari

Relativamente all'attività sensibile di "Gestione dei flussi finanziari", sono stabilite le seguenti previsioni:

- Operatori finanziari: vi è l'obbligo di utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari muniti di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio.
- Normativa antiriciclaggio: vi sia il rispetto della normativa antiriciclaggio che preveda, tra l'altro:
  - il divieto di utilizzo del contante per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie;
  - l'obbligo di utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui al punto precedente;
  - utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari che diano adeguate garanzie di disporre di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio sia esso nazionale o transnazionale;
  - il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.
- Pagamento dei corrispettivi contrattualmente previsti: siano utilizzate modalità di pagamento tali per cui:
  - il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SOCIETÀ debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente intestato al fornitore;
  - i pagamenti non possano, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
  - il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali", o in favore di società off shore, sia oggetto di specifico monitoraggio;
  - il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;
  - il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SOCIETÀ non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale o in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto;
- Procura: sono autorizzati alla gestione e alla movimentazione dei flussi finanziari solo i soggetti muniti di apposita procura o espressamente delegati.

- Documentazione: è necessaria l'esistenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati.

Per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie, la procedura prevede:

- modalità efficienti per un costante aggiornamento sulle regole e i presidi vigenti all'interno della struttura della SOCIETÀ e posti a prevenzione dei reati di cui alla legge 16 marzo 2006 n. 146 e all'articolo 25-octies del DECRETO;

- modalità efficienti per la formazione del personale in merito alle regole ed ai presidi di cui al punto precedente;

- che lo svolgimento delle operazioni a rischio deve avvenire in conformità alle cautele, alle regole e nel rispetto dei presidi sopra indicati;

- l'obbligo di approfondire e aggiornare la conoscenza della controparte al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione richiesta con il profilo economico finanziario della controparte;

- il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili e la tracciabilità del pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);

- la rilevazione e la immediata segnalazione all'ODV di operazioni ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità;

- l'obbligo di segnalare immediatamente, al responsabile e all'ODV le operazioni sospette;

- l'obbligo di evidenziare e immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome, per conto o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore delle controparti in assenza di ragioni giustificatrici;

- che siano immediatamente interrotte o, comunque, non sia data esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni della Banca d'Italia ovvero identificati dall'UIF o dalla BCE o da altri organismi sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio.

#### **h) Partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese**

La procedura definisce i diversi tipi di raggruppamento e le modalità di costituzione e disciplina le varie fasi del processo che prevedono:

- la verifica della rispondenza dei partners ai principi di integrità e condotta etica vigenti nell'ambito del Gruppo nonché del possesso delle capacità economiche e finanziarie, tecniche e professionali richieste per l'esecuzione delle attività loro affidate;
- l'avvio della richiesta da parte della funzione competente alla funzione Amministrazione controllo di gestione.

#### **i) Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito**

La procedura prevede:

- che nessun contributo può essere promesso, offerto o erogato per assicurare a AEC ILLUMINAZIONE vantaggi competitivi impropri o per altri scopi illeciti;
- che nessun contributo può essere promesso, offerto o erogato se connesso con la conclusione di una transazione diretta o indiretta di business;
- che tutti i contributi devono essere caratterizzati da trasparenza e visibilità;
- che tutti i contributi devono essere erogati tramite bonifico bancario;
- che nessun contributo può essere erogato a destinatari, individui o organizzazioni, i cui obiettivi risultino incompatibili con i principi AEC ILLUMINAZIONE o in grado di danneggiare la reputazione della Società;
- che nessun contributo può essere pagato su conti di persone fisiche;
- un processo di classificazione, valutazione, approvazione ed esecuzione, tramite uno specifico tool informatico accessibile dalla rete intranet;
- una specifica registrazione contabile con sufficiente dettaglio in modo che sia possibile a posteriori tracciare e ricostruire le transazioni.

#### **l) Gestione ospitalità**

La procedura prevede:

- che l'ospitalità deve essere consentita dalle leggi, da ogni altra norma o regolamento e dalle policy locali;
- l'ospitalità non deve essere offerta od accettata in cambio di vantaggi illeciti;
- la natura e il valore dell'ospitalità devono essere adeguati all'occasione, alla posizione ed al ruolo del destinatario;
- l'ospitalità deve essere offerta o accettata in modo trasparente ovvero, deve essere manifesta e verificabile;
- la frequenza delle ospitalità offerte in precedenza allo stesso destinatario non deve suscitare l'impressione di malafede o scorrettezza;
- l'ospitalità deve essere registrata in modo corretto ed adeguato, unitamente agli opportuni dettagli, nella contabilità aziendale.

**m) Prassi adottate nei confronti di agenti, procacciatori, consulenti in genere e business partner**

La procedura per la gestione del processo prevede:

- che la nomina avvenga a cura e su indicazione dei responsabili delle funzioni della SOCIETÀ, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla stessa;
- il processo per la stipula o il rinnovo dei contratti che deve essere avviato dalla funzione competente e correttamente documentata;
- il necessario coinvolgimento della funzione Amministrazione contabilità clienti e del Responsabile coordinamento e supervisione;
- le modalità di definizione dei compensi e di redazione e formalizzazione del contratto con l'intervento di diverse funzioni;
- non vi sia identità tra chi richiede la prestazione, chi eventualmente la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti e la fissazione dei criteri di qualifica delle controparti.

**PARTE SPECIALE**

**REATI DI FALSITA' IN MONETE, CARTE DI**

**PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN**

## **STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

### **REATI DI FALSITA' IN MONETE, CARTE DI CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E INSTRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

**(art. 25-bis del DECRETO)**

#### **14 La tipologia dei reati di falsità in monete, carte di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-bis del DECRETO.

#### **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.):**

la fattispecie punisce chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nel territorio dello Stato o al di fuori; di chiunque alteri monete genuine dandone l'apparenza di un valore superiore; di chiunque, di concerto con chi ha alterato o contraffatto monete, le introduca nel territorio

dello Stato o le detenga, spenda o metta comunque in circolazione; di chiunque acquisti o riceva da colui che le ha falsificate, ovvero da un intermediario, al fine di metterle in circolazione, monete contraffatte o alterate.

**Alterazione di monete (art. 454 c.p.):**

la fattispecie punisce chiunque alteri monete della qualità indicata dall'art. 453 c.p. (di cui sopra), scemandone il valore, oppure rispetto alle monete in tal modo alterate, ponga in essere le condotte previste dalla norma richiamata;

**Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.):**

la fattispecie punisce chiunque, al di fuori delle due ipotesi di cui sopra, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione.

**Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.):**

la fattispecie punisce chiunque spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

**Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.):**

la fattispecie punisce chiunque realizzi le condotte previste dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. di cui sopra, in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

**Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.):**

la fattispecie punisce chiunque contraffà carta filigranata utilizzata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori bollati, ovvero acquisti, detenga o alieni tale carta contraffatta. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.): la fattispecie sanziona chiunque fabbrichi, acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

**Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.):**

la fattispecie sanziona chiunque, non essendo in concorso con la contraffazione o alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

**Contraffazione, alterazione o uso di marchi e segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen):**

il reato si realizza con:

- la contraffazione (che consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa di un segno distintivo) o alterazione (che consiste nella riproduzione parziale, ma tale da potersi confondere con il segno distintivo genuino) di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali;
- l'uso di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali contraffatti od alterati, senza aver concorso nella contraffazione od alterazione, presuppone la consapevolezza da parte di chi lo commette (essendo, però, anche sufficiente l'accettazione del relativo rischio) che il titolo di proprietà industriale è stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge (dolo generico). E ciò sul presupposto che solo nell'ipotesi in cui il detentore di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni abbia rispettato tutte le norme per opporre ai terzi la tutela della proprietà industriale, si può ragionevolmente ritenere che l'autore dell'asserito reato era nelle condizioni di poter conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale.

Il reato di cui si tratta ha natura pluri offensiva in quanto il bene giuridico tutelato consiste:

- (preminentemente ed in via diretta) nella fede pubblica (per la stessa definizione datane dal codice penale nel relativo titolo), e cioè nell'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato;
- (oltre che ed in via indiretta) negli interessi economici dei (legittimi) titolari all'uso esclusivo dei loro diritti di proprietà industriale.

**Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.):**

il reato (che ha il suo presupposto logico nel precedente) si realizza, in assenza di concorso nella contraffazione o alterazione, con, alternativamente:

- l'introduzione nel territorio dello Stato
- il detenere per la vendita
- il porre in vendita
- il mettere altrimenti in circolazione

al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi nazionali od esteri, contraffatti od alterati.

Perché il reato si concretizzi è richiesta la consapevolezza della falsità dei contrassegni (dolo generico) come sopra indicato, nonché il fine ulteriore di trarne profitto (dolo specifico).

Inoltre, il reato di cui si tratta può concorrere con il reato di ricettazione di cui all'art. 648 del cod. pen., già trattato e disciplinato in altra parte del Modello.

Il reato in esame si differenzia da quelli previsti e disciplinati:

- dall'art. 517 del codice penale – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- dall'art. 517-ter del codice penale – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

che, peraltro, sono stati introdotti nel novero dei reati presupposto con la Legge 23 luglio 2009, n. 99 anzi il secondo è stato introdotto nel codice penale e si ritiene che costituiscano norme sussidiarie rispetto a quelle in esame.

Per completezza si segnala che per:

- l'art. 517 del codice penale è sufficiente che i nomi, marchi o segni distintivi utilizzati, benché non contraffatti od alterati, risultino semplicemente ingannevoli, per avere anche pochi tratti di somiglianza con quelli originali, dei quali sono imitativi e non riproduttivi;
- l'art. 517-ter del codice penale è sufficiente l'usurpazione o la violazione.

### **15 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

Ai sensi dell'articolo 6 del DECRETO, nell'ambito delle attività nel cui svolgimento possono attuarsi condotte idonee a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quali la

contraffazione, l'alterazione di monete, l'acquisizione o la messa in circolazione di valori falsificati da terzi, sono individuate, presso la SOCIETÀ le seguenti operazioni a rischio:

- a) Introduzione nello Stato e messa in circolazione di valori, valuta italiana o estera, valori di bollo;
- b) Detenzione, gestione e utilizzo di valori, valuta italiana o estera, valori di bollo;
- c) Disponibilità di fondi in denaro o in valori;
- d) Acquisto di prodotti destinati alla vendita;
- e) Attività di comunicazione relativa ai prodotti;
- f) Produzione di nuovi prodotti.

## **16 Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 9, ed ulteriormente integrate nel capitolo 10, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate a ciascuna delle attività di rischio con particolare riferimento alle operazioni di rischio particolarmente significative.

### **16.1 Procedure di controllo specifiche**

Nel trattamento di valori di qualsiasi natura, tutti coloro che operano per la SOCIETÀ sono tenuti al rispetto della legge, dei regolamenti e delle discipline interne e devono agire con onestà, integrità e buona fede.

Per ciascuna delle operazioni a rischio identificate nel paragrafo 16 ai punti a), b) e c) è previsto che:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti o lo sviluppo delle operazioni, materiali o di registrazione e sia data evidenza alla motivazione o causale degli atti o delle operazioni;
- b) siano identificabili gli autori delle condotte che intervengono nella formazione degli atti o nello sviluppo delle operazioni e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- c) siano identificabili le provenienze, formali e materiali, del denaro o dei valori;

- d) tutte le operazioni di acquisizione, gestione e trasferimento di denaro o valori siano documentate, in ogni loro fase, a cura delle funzioni competenti, con la possibilità di individuare le persone fisiche intervenute nei vari passaggi;
- e) i documenti o la documentazione informatica riguardanti l'attività di gestione del denaro e dei valori siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- f) la SOCIETÀ, ai fini dell'attuazione delle operazioni di acquisizione, gestione o trasferimento di denaro o valori si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- g) devono essere rispettate le modalità per le rilevazione delle sospette falsità e prestata la massima attenzione sul puntuale rispetto delle procedure di controllo dei valori trattati;
- h) viene perseguita la formazione degli operatori affinché tengano comportamenti e pongano in essere quanto necessario per prevenire la messa in circolazione ovvero il favorire la circolazione (anche attraverso condotte omissive) di valori contraffatti o alterati ovvero diffondendo fra il pubblico valori falsi.

Per tutte le operazioni a rischio, di carattere significativo:

- a) è individuato un responsabile relativo al procedimento di attuazione delle operazioni; se non diversamente indicato, esso corrisponde al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione considerata;
- b) il responsabile può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione;
- c) le operazioni di acquisizione, gestione o trasferimento di denaro o valori abbiano una causale espressa e siano documentate come indicato nel paragrafo precedente;
- d) in caso di operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia quantitativa stabilita, la motivazione possa essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- e) in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita, la motivazione debba essere analitica;
- f) chiunque tratti per conto della SOCIETÀ denaro o valori di qualsiasi natura sia tenuto al puntuale rispetto delle norme di legge in materia di rilevazione e denuncia di accertata o sospetta falsità;

- g) sia prestata particolare attenzione in relazione alle negoziazioni non ordinarie o con clientela non sufficientemente conosciuta.

Le procedure di controllo specifiche identificate per l'attività "d) Acquisto di prodotti destinati alla vendita" sono relative alla gestione del processo di approvvigionamento che prevede:

- la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
- l'identificazione di una funzione/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte.

- Valutazione del prodotto: in fase di qualifica del fornitore, la funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche verifica le caratteristiche del prodotto e la documentazione a supporto di marchi, brevetti d'autore o di altre proprietà intellettuali. In fase di fornitura, la funzione responsabile verifica la qualità e le caratteristiche dei prodotti e la loro rispondenza alle specifiche definite nei contratti.

- Clausole contrattuali: è previsto l'inserimento di specifiche clausole contrattuali che disciplinano la responsabilità del fornitore relativamente a marchi, brevetti, diritti d'autore ed altre proprietà intellettuali.

PARTE SPECIALE  
REATI SOCIETARI

## REATI SOCIETARI

### (art. 25 ter del DECRETO)

#### **17 La tipologia dei reati societari**

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-ter del DECRETO.

#### **Corruzione fra privati (art. 2653 c. 3 c.c.)**

La fattispecie, in vigore dal 28 novembre 2012, sanziona la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

#### **False comunicazioni sociali senza danni ai soci o creditori (artt. 2621)**

#### **False comunicazioni sociali in danno della società dei soci e dei creditori(2622 c.c.)**

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'art. 110 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;

- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;

in particolare, la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 2622 c.c.:

- consta dell'ulteriore elemento del danno patrimoniale cagionato ai soci o creditori;
- è punibile a querela della parte lesa, salvo che si tratti di società quotate.

#### **Falso in prospetto (art. 173bis T.U.F. – abrogato art 2623 c.c.)**

"Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

L'articolo 2623 del codice civile è abrogato"

Si intende tutelare in modo autonomo il mendacio nei prospetti e documenti richiesti in sede di sollecitazione all'investimento, di quotazione in mercati regolamentati e di offerte pubbliche di acquisto o scambio.

#### **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)**

L'art. 2624 c.c. è abrogato, la fattispecie di reato è ora prevista dall'art. 27 D.lgs 39/00 non richiamato dalle norme sulla responsabilità amministrativa degli enti, che non si applica.

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione. Si precisa che:

- soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato;
- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

#### **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

#### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

#### **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio.

#### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

#### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

#### **Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.)**

Il reato è stato introdotto dall’art. 31 della legge n. 262/2005. La condotta consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall’art. 2391, comma 1, c.c., il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società.

Il reato è proprio. Possono essere soggetti attivi solo gli amministratori di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o comunitari o con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell’art. 116 del TUF), di ente creditizio, di società finanziaria, di impresa di assicurazione, di fondo previdenziale.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà dell'amministratore di non dare notizia circa interessi che egli, per conto proprio o di terzi, abbia in una operazione della società o di non precisare natura, termini, origine e portata degli interessi stessi o anche di non astenersi dall'operazione se amministratore delegato o ancora di non darne notizia alla prima assemblea utile se amministratore unico.

Il reato si consuma allorché si produce un danno alla società o a terzi dall'inottemperanza ad uno degli obblighi posti dall'art. 2391, comma primo, c.c., nel caso di sussistenza di «interessi degli amministratori».

### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima delgiudizio.

### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

### **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del

prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

### **18 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati societari richiamati dall'art. 25-ter del DECRETO sono le seguenti:

***a) Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge:***

Trattasi di rilevazioni, registrazioni e rappresentazione dell'attività della SOCIETÀ, delle sue situazioni economiche, finanziarie, patrimoniali, nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti rivolti all'interno della Società o verso terzi o al mercato o alle Autorità di Vigilanza o Controllo, italiane e sopranazionali o straniere.

***b) Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione ed altri organi societari e soci; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo***

Si tratta dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione e soci relativi alle attività di controllo da questi esercitate.

***c) Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni***

Si tratta degli adempimenti connessi alla gestione delle attività in oggetto al fine di salvaguardare il patrimonio della SOCIETÀ (aumenti e riduzioni di capitale; operazioni su partecipazioni; acconti suddividendi; conferimenti, fusioni e scissioni; distribuzione di utili e di riserve). Specificamente, trattasi di:

- rapporti e relazioni con le agenzie di rating, con i consulenti in operazioni straordinarie e intermediari finanziari di ogni tipo, italiani o stranieri;
- gestione delle informazioni della SOCIETÀ;
- acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, attività consulenza, di collocamento o di distribuzione aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, e stipulazione dei contratti derivati non negoziati su mercati regolamentati italiani ed europei;
- operazioni sul capitale sociale, sulle proprie azioni o quote;
- distribuzione degli utili;
- dismissione o cessione, in tutto o in parte, di quote di partecipazioni in società, italiane e straniere;
- cartolarizzazione di crediti;
- gestione delle risorse finanziarie.

***d) Attività relative alle riunioni assembleari***

Si tratta degli adempimenti previsti in relazione alle riunioni assembleari.

***e) Comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse***

Si tratta dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza in merito agli adempimenti previsti in tema di comunicazioni dei dati societari, con particolare riferimento:

- alla redazione di documenti o prospetti o relazioni da inviare alle Autorità di vigilanza o controllo o da comunicare al mercato;
- alla comunicazione di informazioni, ai terzi o alle Autorità di Vigilanza e Controllo relative alla SOCIETÀ aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- alle relazioni, di qualsivoglia natura, con le Autorità di Vigilanza o Controllo.

#### *f) Gestione degli interessi degli amministratori*

Si tratta delle attività legate alla verifica della presenza di interessi degli amministratori in determinate operazioni della SOCIETÀ e alla comunicazione del conflitto di interessi da parte degli stessi amministratori ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.<sup>49</sup>

### **19 Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 9 ed ulteriormente integrate nel capitolo 10, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

#### **19.1 Procedure di controllo specifiche**

##### **19.1.1 Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, del bilancio, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge**

- Norme. Sono previsti i seguenti adempimenti e procedure:
  - che in ogni funzione aziendale o unità organizzativa competente siano adottate misure idonee a garantire che le operazioni sopra indicate siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e accuratezza e siano tempestivamente segnalate eventuali situazioni anomale.
- Flusso informativo. Sono previste:

<sup>49</sup> L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

- misure idonee a garantire che l'informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati da parte dei responsabili della funzione aziendale o dell'unità organizzativa competente sia veritiera, corretta, accurata, tempestiva e documentata, anche con modalità informatiche;
- misure idonee ad assicurare che, qualora siano formulate richieste, da chiunque provenienti, divaricazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, la Direzione Generale (DG);
- l'obbligo per chi fornisce informazioni di cui sopra alle unità gerarchicamente sovraordinate di indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle stesse. Qualora possibile, e utile per la comprensione e la verifica dell'informazione, devono essere allegate le copie dei documenti richiamati;
- misure idonee a garantire che, qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio la Direzione Generale (DG).
- **Tracciabilità:** è garantita, con riferimento al sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni, la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna funzione coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal sistema informatico. E' disciplinata la procedura di cancellazione dei dati e delle informazioni contabili.
- **Documentazione:** il progetto di bilancio è trasmesso al Consiglio di Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla riunione per l'approvazione del progetto di bilancio.

### **19.1.2 Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione ed altri organismi societari; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo**

- **Regole di comportamento:** è previsto l'obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Collegio Sindacale, società di revisione e altri organi societari.
- **Riunioni tra gli organi deputati al controllo (società di revisione e Collegio Sindacale) e l'ODV:** è prevista l'effettuazione di una o più riunioni annue tra società di revisione o organo per la

revisione contabile, Collegio Sindacale e ODV aventi ad oggetto la verifica sull'osservanza della disciplina prevista dalla normativa societaria, nonché sul rispetto dei comportamenti conseguenti da parte del management e dei dipendenti.

- **Flussi informativi:** è prevista la comunicazione sistematica all'ODV di ogni richiesta di informazioni o documentazione ricevute dall'organo amministrativo o dai suoi delegati e provenienti dai soci, da altri organi sociali o dalla società di revisione o organo per la revisione contabile.
- **Documentazione:** sono trasmessi alla società di revisione o all'organo di revisione contabile – con congruo anticipo – tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione sui quali essa debba esprimere un parere ai sensi di legge o in base ai regolamenti interni.

### **19.1.3 Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni**

- **Documentazione:** è prevista la predisposizione di adeguata giustificazione e documentazione nonché l'archiviazione di eventuali modifiche apportate al progetto di bilancio/situazioni contabili infrannuali da parte del Consiglio di Amministrazione.
- **Regole di comportamento.** Per tutte le operazioni di carattere significativo relative alla gestione delle risorse finanziarie, è previsto che:
  - a) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il processo decisionale deve essere verificabile;
  - b) l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità:
    - in caso di operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia quantitativa stabilita, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
    - in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita, la motivazione deve essere analitica.

Per le operazioni significative, relative all'acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di

ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato e alla stipulazione di contratti derivati non negoziati su mercati regolamentati italiani ed europei, è previsto:

- l'identificazione degli strumenti finanziari non quotati che possono essere oggetto di operazioni da parte della SOCIETÀ;
- i relativi livelli quantitativi di autorizzazione e approvazione;
- l'individuazione delle controparti con le quali tali operazioni possono essere di norma effettuate e dei limiti fissati per la gestione degli investimenti e dei rischi collegati;
- la definizione e formalizzazione di principi e regole operative concernenti il compimento di operazioni su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, differenziando, se necessario, le regole in funzione della tipologia di strumento finanziario e della motivazione dell'operazione;
- le Procedure devono contenere la definizione dei soggetti competenti a decidere le operazioni, ad attuarle e ad effettuare attività di controllo e vigilanza sulle stesse;
- che, qualora la controparte negoziale non sia un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza prudenziale, di correttezza e di trasparenza conformi alla legislazione dell'Unione Europea, la funzione competente all'assunzione della decisione fornisca una documentata motivazione dell'operazione e del prezzo stabilito per la stessa.

Per la comunicazione di informazioni relative ad operazioni significative della SOCIETÀ aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, viene assicurata la presenza di:

- a) misure idonee a garantire la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni concernenti la SOCIETÀ;
- b) misure idonee a garantire la separazione dei ruoli tra chi fornisce, chi approva e chi diffonde le informazioni relative alla SOCIETÀ;
- c) misure idonee a garantire che le informazioni rilevanti comunicate internamente mediante posta elettronica siano protette da eventuali rischi di diffusione impropria.

#### **19.1.4 Attività relative alle riunioni assembleari**

- Gestione del verbale d'assemblea: viene assicurata la precisa definizione di ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione del verbale d'assemblea e conservazione del libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee.

#### **19.1.5 Comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse**

- Regole di comportamento: Per le operazioni significative, relative alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività della SOCIETÀ, si prevede che la funzione aziendale o l'unità organizzativa alla quale sia richiesta un'informazione dai soggetti competenti, fornisca la documentazione idonea a rispondere al quesito formulato, attestando la provenienza e, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione.

#### **19.1.6 Gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie**

- Si prevedono i seguenti elementi:
  - applicazione di misure relative al trattamento di tali informazioni in conformità alle disposizioni previste dalla normativa vigente;
  - l'esistenza di regole interne per il mantenimento della massima riservatezza per quanto riguarda dati/informazioni/documenti acquisiti da dipendenti e/o consulenti/collaboratori esterni nel corso dell'attività svolta per la SOCIETÀ.

#### **19.1.7 Gestione degli interessi degli amministratori**

- Comunicazioni in sede di accettazione della carica di amministratore: al momento dell'accettazione della carica, e successivamente con tempestività, tutti gli amministratori comunicano alla SOCIETÀ:
  - le eventuali ulteriori cariche ricoperte in altre società da loro e/o da loro PROSSIMI CONGIUNTI;
- Comunicazione dell'interesse in una determinata operazione: ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della SOCIETÀ, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Il Presidente del C.d.A. o l'Amministratore Delegato, devono altresì astenersi dal compiere tali operazioni, investendo delle stesse il Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia, in tutto o in parte, affidata, in virtù di appositi contratti di servizi, a soggetti esterni alla SOCIETÀ, il sistema di controllo adottato dalla SOCIETÀ prevede i seguenti adempimenti:

- **Contratti:** la previsione, nei contratti di servizi con soggetti terzi, di specifici richiami al MODELLO e clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti da parte del soggetto terzo contrari alle previsioni del MODELLO.
- **Sistema di controllo:** la previsione, nei contratti di servizi con soggetti terzi, di un impegno da parte di questi ultimi a dotarsi di misure idonee a prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati dal DECRETO che potrebbero essere ascritti alla SOCIETÀ.

**REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO  
O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

## **REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE**

### **DEMOCRATICO**

#### **(art. 25-quater del DECRETO)**

#### **20 La tipologia dei reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**

Manca un elenco preciso ma trattasi di quei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico: si intendono i delitti previsti come tali dal codice penale e dalle leggi speciali nonché altri delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata a New York il 9 dicembre 1999.

#### **21 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

Ai sensi dell'articolo 6 del DECRETO, nell'ambito delle attività che implicano rischi di instaurare rapporti con controparti, clientela o soggetti che si abbia motivo di sospettare che perseguano o agevolino, direttamente o indirettamente, finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale sono individuate, presso la SOCIETÀ, come indicato al capitolo 9, che svolgono tali attività per conto della SOCIETÀ, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i REATI:

- a) forniture di beni o servizi con controparti residenti o operanti in Paesi considerati a rischio;
- b) realizzazione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in particolare a favore di enti con sede od operanti in Paesi considerati a rischio.

#### **22 Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 9 ed ulteriormente integrate nel capitolo 10, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

##### **22.1 Procedure di controllo specifiche**

Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo, rientranti nelle tipologie individuate nel capitolo 21, è prevista una istruttoria collegiale tra le funzioni interessate alle operazioni e la funzione Amministrazione Contabilità clienti.

Per tutte le operazioni a rischio, di carattere significativo:

- è individuato un responsabile relativo al procedimento di attuazione delle operazioni; se non diversamente indicato, esso corrisponde al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione considerata;
- il responsabile del procedimento può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione.

Fatto salvo quanto già individuato, per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie, si prevede che:

- sia previsto l'obbligo di approfondire e aggiornare la conoscenza della controparte al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione richiesta con il profilo economico finanziario del cliente;
- sia prevista la rilevazione e l'immediata segnalazione all'ODV di operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o entità;
- sia previsto l'obbligo di segnalare immediatamente, al responsabile del procedimento e all'ODV le operazioni sospette;
- sia previsto l'obbligo di evidenziare e immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome, per conto o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore di clienti in assenza di ragioni giustificatrici;
- siano immediatamente interrotte o comunque non sia data esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni della Banca d'Italia ovvero identificati dall'UIF o dalla BCE o da altri organismi sovranazionali operanti nella lotta al terrorismo.

**PARTE SPECIALE**  
**REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE**



## REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

(art. 25-quinquies del DECRETO)

### **23 La tipologia dei reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e reati contro la personalità individuale**

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'artt. 25 quater e 25-quinquies del DECRETO.

**Mutilazione degli organi genitali femminili in assenza di indicazioni terapeutiche (art. 583 bis c.p.)** Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

**Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.):** la fattispecie punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni di lavoro o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha l'autorità sulla persona.

Tale condotta è aggravata dall'ipotesi in cui tali atti siano commessi ai danni di un minore o diretti allo sfruttamento della prostituzione ovvero al fine di sottoporre le persone al prelievo di organi o se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica o psichica della persona offesa<sup>50</sup>.

**Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.):** la fattispecie punisce chiunque induce alla prostituzione una persona minore di diciotto anni ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione.

**Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.):** la fattispecie punisce chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche, produce materiale pornografico, induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche, fa commercio di materiale pornografico oppure

<sup>50</sup> Aggravante inserita con la legge 2 luglio 2010, n. 108 che ha inserito l'art.602-ter cod.pen.

chiunque, al di fuori delle ipotesi delineate, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde pubblicizza il materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale. Infine ricade nella fattispecie di reato chiunque, al di fuori dei casi descritti, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, tale materiale pornografico.

**Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.):** la fattispecie punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi delineate in ordine alla pornografia minorile, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto.

**Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.):** la fattispecie punisce chiunque ponga in essere i reati di cui agli artt. 600-ter e 600-quater c.p. con riferimento a materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali, ossia realizzate con tecniche di elaborazione in tutto o in parte associate a situazioni reali, la cui qualità fa apparire come vere situazioni non reali, realizzate utilizzando minori di anni diciotto.

**Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.):** la fattispecie punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile o comunque comprendenti tale attività.

**Tratta di persone (art. 601 c.p.):** la fattispecie punisce chiunque commette tratta di persona ridotta a mantenuta in schiavitù o servitù ovvero, al fine di porre in essere il reato di riduzione o mantenimento in Aggravante inserita con la legge 2 luglio 2010, n. 108 che ha inserito l'art. 602-ter cod. pen. schiavitù o in servitù, la induce mediante l'inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona su cui essa esercita autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi nel suo interno.

Tale condotta è aggravata dall'ipotesi in cui tali atti siano commessi ai danni di un minore o diretti allo sfruttamento della prostituzione ovvero al fine di sottoporre la persona al prelievo di organi o se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

**Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.):** la fattispecie punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dal reato di tratta di persone, acquista, aliena o cede una persona che si trova in schiavitù o in servitù.

Tale condotta è aggravata dall'ipotesi in cui tali atti siano commessi ai danni di un minore o diretti allo sfruttamento della prostituzione ovvero al fine di sottoporre le persone al prelievo di organi o se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

## **24 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

Ai sensi dell'articolo 6 del DECRETO, nell'ambito delle attività che implicano rischi di instaurare rapporti con controparti che si ha motivo di sospettare che perseguano o agevolino, direttamente o indirettamente, iniziative volte allo sfruttamento delle persone o della pedopornografia, mettendo a disposizione risorse finanziarie o disponibilità economiche che risultino strumentali al perseguimento di tali illecite attività, sono individuate presso la SOCIETÀ come indicato al capitolo 9, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui agli articolo 25-quinquies del DECRETO:

- a) forniture di beni o servizi;
- b) gestione di supporti informatici e telematici;
- c) realizzazione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in particolare a favore di enti con sede od operanti in Paesi considerati a rischio.

## **25 Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 9 ed ulteriormente integrate dal capitolo 10, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

### **25.1 Procedure di controllo specifiche**

Per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie, la linea guida prevede che:

- sia previsto l'obbligo di approfondire e aggiornare la conoscenza della controparte al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione richiesta con il profilo economico-finanziario della controparte;
- sia prevista la rilevazione e la immediata segnalazione all'ODV di operazioni ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità;
- sia previsto l'obbligo di segnalare immediatamente, al responsabile del procedimento e all'ODV le operazioni sospette;
- sia previsto l'obbligo di evidenziare e immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome, per conto o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazionali commerciali idonee a giustificarle ovvero le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore delle controparti in assenza di ragioni giustificatrici;
- siano immediatamente interrotte o, comunque, non sia data esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni della Banca d'Italia ovvero identificati dall'UIF o dalla BCE o da altri organismi nazionali o sovranazionali operanti nella difesa della libertà personale.

**PARTE SPECIALE**  
**REATI DI CRIMINE ORGANIZZATO**  
**TRANSNAZIONALE E REATI IN MATERIA DI**  
**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E ART. 648 TER C.P.**

## **REATI DI CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE<sup>51</sup> E REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E ART. 648 ter c.p.**

**(art. 10 della L. 16 marzo 2006 n. 146 – art. 25 octies del DECRETO)**

### **26 La tipologia dei reati di crimine organizzato transnazionale e reati in materia di ricettazione e riciclaggio**

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146 e dall'art. 25-octies del DECRETO.

**Associazione per delinquere nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 416 c.p.):** la fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'art. 416, primo comma, c.p.<sup>52</sup>, subordina la punibilità al momento in cui “tre o più persone” si sono effettivamente “associate” per commettere più delitti.

**Associazione di tipo mafioso nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 416-bis c.p.):** l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per

---

<sup>51</sup> Per reato transazionale (art. 3 L. 16 marzo 2006, n. 146) si intende un reato, commesso da un gruppo criminale organizzato: commesso in uno o più stati; ovvero commesso in uno stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro stato; ovvero viene commesso in uno stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno stato; commesso in uno stato ma con effetti sostanziali in un altro stato.

<sup>52</sup> Art. 416, c.pen., 1 comma, “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni”.

realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

**Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 291-quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43 del 1973):** l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali).

Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

**Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990):** l'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/1990 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

**Ricettazione (art. 648 c.p.):** la fattispecie penale richiamata sanziona la condotta di acquisto, ricezione od occultamento di denaro o di cose provenienti da altro delitto, al fine di ottenere un profitto per sé o per altri.

**Riciclaggio, anche nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 648-bis c.p.):** tale reato consiste nel fatto di chiunque «fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa». Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

E' rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, anche nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 648-ter c.p.):** è il reato commesso da «chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 (Ricettazione) c.p. e 648-bis (Riciclaggio) c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto». Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.

**Traffico di migranti nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998) – disposizioni contro le immigrazioni clandestine** -: l'art. 12 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi «in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero». La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consistenel fatto di chi «compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la personanon è cittadina o non ha titolo di residenza permanente».

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sono posti in essere «al fine di trarre profitto anche indiretto».

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se: «il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti».

Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate «se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento».

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi «al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico».

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria nell’ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 377-bis c.p.):** la norma sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di altra utilità”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

**Favoreggiamento personale nell’ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 378 c.p.):** l’art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Tale disposizione, per esplicita menzione dell’ultimo comma dell’art. 378 c.p., si applica anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

E’ necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva alle investigazioni delle autorità.

## **27 Identificazione delle attività e delle operazioni di rischio**

Ai sensi dell’articolo 6 del DECRETO, nell’ambito delle attività che:

- implicano rischi di porre in essere condotte idonee a integrare, anche quale concorrente o con funzioni di agevolazione mediante la prestazione di servizi, i reati di associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, ovvero finalizzata al contrabbando in tabacco ovvero al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- comportano rischi di coinvolgimento della SOCIETÀ in attività idonee a consentire o agevolare le controparti, direttamente o indirettamente, nel riciclaggio di denaro, beni o altri utilità ovvero di impiego dei medesimi, qualora essi siano di provenienza illecita;
- implicano rischi di porre in essere condotte di intralcio alla giustizia;
- implicano rischi di porre in essere condotte idonee ad agevolare fenomeni di immigrazione clandestina;

sono individuate, presso la SOCIETÀ, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell’esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui alla L. 16 marzo 2006, n. 146 e all’art. 25-octies del DECRETO:

- a) operazioni effettuate frequentemente da controparti in nome o a favore di terzi, qualora i rapporti non appaiano giustificati;
- b) operazioni effettuate da terzi in nome o per conto di una controparte senza plausibili giustificazioni;
- c) richiesta di operazioni con indicazioni palesemente inesatte o incomplete;
- d) operazioni con controparti operanti in aree geografiche note come centri off-shore o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze;
- e) operazioni aventi ad oggetto l'utilizzo di moneta elettronica che, per importo o frequenza, non risultano coerenti con l'attività svolta dal cliente ovvero con il normale utilizzo dello strumento da parte della clientela;
- f) ricorso a tecniche di contestazione dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari o polizze assicurative ovvero variazioni delle intestazioni degli stessi senza plausibili giustificazioni;
- g) utilizzo di lettere di credito e altri sistemi di finanziamento commerciale per trasferire somme da un paese all'altro, senza che la relativa transazione sia giustificata dall'usuale attività economica della controparte;
- h) intestazione fiduciaria di beni o strumenti finanziari, qualora gli stessi risultino in possesso della controparte da breve tempo e ciò non appaia giustificato in relazione alla situazione patrimoniale della controparte o dall'attività svolta;
- i) realizzazione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in favore, in particolare, di enti con sede od operanti in Paesi considerati a rischio;
- l) gestione delle attività fiscali, con specifico riferimento alle attività di gestione del transfer pricee di predisposizione delle dichiarazioni periodiche.

## **28 Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 9 ed ulteriormente integrate nel capitolo 10, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

## **28.1 Procedure di controllo specifiche**

Qui di seguito sono elencate le ulteriori Procedure di controllo individuate per specifiche attività sensibili.

### **28.1.1 Gestione del processo di approvvigionamento**

- Relativamente all'attività sensibile di “Gestione del processo di approvvigionamento” la lineaguida prevede:
  - la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
  - l'identificazione di una funzione/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte;
  - la definizione di un responsabile dell'esecuzione del contratto.
- Scelta della controparte: è vietato intrattenere rapporti, negoziare o stipulare o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti indicati nelle liste nominative, stilate da organismi ufficiali (es. liste approvate dall'Unione europea per l'applicazione delle misure di congelamento e di divieto di prestazione dei servizi finanziari, diffuse dall'UIF), che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla stipulazione di un contratto (c.d. liste di riferimento). Tale divieto è derogabile in presenza di una istruzione operativa che preveda l'autorizzazione formalizzata della Direzione Generale a intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare il contratto o l'atto con controparti presenti nelle liste di riferimento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità.

### **28.1.2 Processo di gestione delle transazioni finanziarie**

Relativamente all'attività sensibile di “Processo di gestione delle transazioni finanziarie” sono stabilite le seguenti prescrizioni.

- Operatori finanziari: obbligo di utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari muniti di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio.
- Normativa antiriciclaggio: rispetto della normativa antiriciclaggio che preveda, tra l'altro:
  - a) il divieto di utilizzo del contante per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie;

b) obbligo di:

utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui alla precedente lettera a);

utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari che diano adeguate garanzie di disporre di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio sia esso nazionale o transnazionale;

c) divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti nonidentificabili.

- Pagamento dei corrispettivi contrattualmente previsti: è previsto che siano utilizzate modalità di pagamento taliper cui:

a) il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SOCIETÀ debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente intestato al fornitore;

b) i pagamenti non possano, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;

c) il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i cosiddetti "paradisi fiscali", o in favore di società offshore, sia oggetto di specifico monitoraggio;

d) il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;

e) il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SOCIETÀ non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale o in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto.

- Procura: sono autorizzati alla gestione e alla movimentazione dei flussi finanziari solo i soggettimiti di apposita procura o espressamente designati.

- Documentazione: è necessaria l'esistenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati.

Per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie, la linea guida prevede:

- che lo svolgimento delle operazioni a rischio deve avvenire in conformità alle cautele, alle regole e nel rispetto dei principiqui indicati;

- l’obbligo di approfondire e aggiornare la conoscenza della controparte al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell’operazione richiesta con il profilo economico finanziario della controparte;
- il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili e la tracciabilità del pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);
- controlli specifici e preventivi da applicarsi in casi, tassativamente previsti, in deroga alla normale procedura (es. pagamenti urgenti);
- la rilevazione e la immediata segnalazione all’ODV di operazioni ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità;
- l’obbligo di segnalare immediatamente, al responsabile e all’ODV le operazioni sospette;
- l’obbligo di evidenziare e immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome, per conto o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore delle controparti in assenza di ragioni giustificatrici;
- che siano immediatamente interrotte o, comunque, non sia data esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni della Banca d’Italia ovvero identificati dall’UIF o dalla BCE o da altri organismi nazionali o sovranazionali operanti nell’antiriciclaggio.

### **28.1.3 Gestione fiscale**

- Riguardo la gestione dei prezzi di trasferimento si prevede:
  - a) ruoli e responsabilità nell’ambito del processo;
  - b) modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento.
- Documentazione: le attività svolte sono adeguatamente documentate e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.
- Ruoli e responsabilità: è definita l’attribuzione formale di poteri interni e responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ai soggetti coinvolti nel processo di predisposizione della dichiarazione dei redditi.

**PARTE SPECIALE**  
**ABUSI DI MERCATO**

## **ABUSI DI MERCATO**

(art 25-sexies del DECRETO)

### **29 La tipologia dei reati di abusi di mercato**

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-sexies del DECRETO. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF): la fattispecie punisce chi, in possesso di un'informazione privilegiata in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio acquista, vende o compie operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunica l'informazione privilegiata

posseduta ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro; oppure raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate.

**Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF):** l'illecito amministrativo punisce chi, in possesso di una informazione privilegiata in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, o di chi, per qualunque ragione in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, acquista, vende o compie operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunica l'informazione privilegiata posseduta ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro; oppure raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate. Sono fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.

**Manipolazione del mercato (art. 185 TUF):** la fattispecie punisce chi diffonde notizie false, compie operazione simulate o altri artifici, se tali condotte sono idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario interessato dalla notizia o dall'operazione.

**Manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF):** l'illecito amministrativo punisce chi, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari; oppure pone in essere operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari o consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale o, comunque, utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente; oppure pone in essere qualunque altro artificio idoneo a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

### **30 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

Relativamente ai reati in argomento nella presente Parte Speciale, nella fase di riskanalysis non è emerso un rischio concreto che essi possano essere commessi nell'attuale realtà aziendale in quanto la società AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. non è un soggetto emittente titoli negoziati su mercati

regolamentati e pertanto non è soggetta alle disposizioni del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998). Di conseguenza, non sono state individuate nella presente versione del Modello specifiche contromisure da adottare.

**PARTE SPECIALE**  
**REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA**  
**SUL LAVORO**

**REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

(art. 25-septies del DECRETO)

**31 La tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-septies del DECRETO.

**Omicidio colposo (art. 589 c.p.):** la fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- a) Comesso in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza del lavoro, salvo quanto previsto alla lettera b)
- b) Nelle ipotesi di società che esercitano particolari tipi di attività (art. 55 c. 2 D.lgs 81/08)

**Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.):** la fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio. Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- grave:
  - a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
  - b) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- gravissima se dal fatto deriva:
  - a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
  - b) la perdita di un senso;
  - c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
  - d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

### **32 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-septies del DECRETO quelle relative a:

**a) Pianificazione delle attività del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori**

Si tratta delle attività di pianificazione delle attività del servizio di prevenzione e protezione.

**b) Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro**

Si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

**c) Sistema di deleghe di funzioni**

L'attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza.

**d) Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi**

Si tratta dell'attività di periodica valutazione dei rischi al fine di:

- individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati;
- identificare le misure in atto per la prevenzione ed il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori;
- definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie.

**e) Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori**

Si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

**f) Attività di sorveglianza sanitaria**

Si tratta delle attività relative alla gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

**g) Attività di informazione**

Si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute.

**h) Attività di formazione**

Consiste nell’attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli.

#### **i) Rapporti con i fornitori**

Si tratta dell’attività di gestione dei rapporti con i fornitori e del coordinamento della salute e della sicurezza sul lavoro.

#### **l) Rapporti con gli appaltatori e sub appaltatori**

Si tratta dell’attività di gestione dei rapporti con gli appaltatori e sub appaltatori nel coordinamento della salute e della sicurezza sul lavoro.

#### **m) Gestione degli asset aziendali**

Si tratta dell’attività di gestione degli asset che ne garantisca integrità e adeguatezza con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.

### **33 Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 9 ed ulteriormente integrate nel capitolo 10, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

#### **33.1 Procedure di controllo specifiche**

Qui di seguito sono elencate le procedure di controllo individuate per specifiche attività sensibili.

##### **33.1.1 Pianificazione delle attività del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori**

Relativamente all’attività sensibile di “Pianificazione delle attività del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori” viene definito un Documento di Politica interna: diffusione tra i dipendenti di un documento di politica interna, che stabilisca gli indirizzi e gli obiettivi generali del sistema di prevenzione e protezione volti a perseguire obiettivi di eccellenza in materia di salute e sicurezza.

### **33.1.2 Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro**

Relativamente all'attività sensibile di “Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro” vengono definiti ruoli e responsabilità del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione.

### **33.1.3 Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi**

Relativamente all'attività sensibile di “Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi” sono stabilite le seguenti procedure:

- Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. “DVR”), il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI), Piano di Sicurezza e Coordinamento (c.d. PSC) che preveda, fra l'altro, l'identificazione dei soggetti preposti, le modalità operative di redazione di detti documenti, le responsabilità per la verifica e l'approvazione dei contenuti degli stessi, le attività per il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni a tutela della salute e sicurezza al fine di riesaminare i rischi e provvedere all'aggiornamento dello stesso documento.
- Archiviazione: la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza è tenuta secondo le normative di legge applicabili.

### **33.1.4 Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei Lavoratori**

Relativamente all'attività sensibile di “Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei LAVORATORI” sono previste le seguenti attività:

- a) la trascrizione e l'archiviazione dei risultati degli accertamenti sanitari dei singoli lavoratori nelle Cartelle Sanitarie e di Rischio;
- b) la gestione, la distribuzione, il mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuale (c.d. “DPI”);
- c) le modalità operative per la nomina dei lavoratori incaricati alla attuazione delle misure di prevenzione, di emergenza e di primo soccorso;
- d) le modalità operative la gestione della segnaletica di sicurezza;
- e) le modalità operative per l'accesso dei lavoratori in aree a rischio per la salute e sicurezza;
- f) le modalità operative, i ruoli e le responsabilità in caso di potenziali situazioni di emergenza;

- g) le modalità operative per l'abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- h) le misure organizzative per l'individuazione delle tempistiche e delle modalità per l'effettuazione della richiesta del rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi (CPI).
- Piano di emergenza (comprensivo delle Procedure inerenti la protezione antincendio, il primo soccorso, rischi specifici di ogni sede e lo sfollamento): definizione e applicazione (mediante prove di emergenza) di un piano di emergenza e di una linea guida di gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute e sicurezza delle persone e sull'ambiente esterno.
- Infortuni: è prevista la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la predisposizione e compilazione del registro degli infortuni.
- Modalità organizzative di prevenzione e tutela: sono stabiliti ruoli e responsabilità per la definizione e l'attuazione di modalità organizzative atte a tutelare i LAVORATORI dai rischi connessi alle attività svolte, all'ambiente di lavoro, all'utilizzo di attrezzature e macchine e dai rischi connessi all'impiego di sostanze pericolose, agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni.
- Valutazione del rischio di incendio: è previsto un dovere di valutazione del rischio di incendio, di predisposizione ed aggiornamento del registro antincendio, di predisposizione di un piano di emergenza.
- Comunicazione, rilevazione e investigazione degli incidenti e dei quasi incidenti: è richiesta una disposizione organizzativa che preveda un sistema di monitoraggio e consenta la tracciabilità degli incidenti occorsi, dei mancati incidenti e delle situazioni potenzialmente dannose, l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione.

### **33.1.5 Attività di sorveglianza sanitaria**

Con riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria la linea guida prevede che:

- a) il Medico Competente deve attuare un adeguato programma di sorveglianza sanitaria;
- b) preliminarmente alla attribuzione di una mansione esponente il LAVORATORE ad un rischio specifico con obbligo di controllo sanitario, il Medico Competente ne verifica i requisiti per quanto riguarda gli aspetti sanitari;
- c) la verifica dell'idoneità è attuata dal Medico Competente che, in ragione delle indicazioni fornite dal DATORE DI LAVORO e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle

lavorazioni, verifica preventivamente l' idoneità sanitaria del LAVORATORE rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione;

d) il Medico Competente comunica al DATORE DI LAVORO e al RSPP il programma di sorveglianza sanitaria;

e) il DATORE DI LAVORO verifica periodicamente il rispetto del programma di sorveglianza sanitaria e dei protocolli sanitari;

f) il Medico Competente svolge le visite di sopralluogo dei luoghi di lavoro nei termini di legge e di tali visite ispettive è redatto verbale.

### **33.1.6 Attività di informazione**

Con riferimento all' "Attività di informazione", sono previste riunioni periodiche tra le figure coinvolte nella gestione delle tematiche sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro e, successivamente, viene data comunicazione, anche attraverso apposita affissione nelle bacheche aziendali, dei contenuti e delle conclusioni delle suddette riunioni.

### **33.1.7 Attività di formazione**

In AEC ILLUMINAZIONE sono tenute regolarmente sessioni formative, sia quelle previste per legge che quelle che l'azienda intende organizzare per mantenere e migliorare le performances nell'ambito della prevenzione dei rischi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.

### **33.1.8 Rapporti con i fornitori**

Esiste e viene applicata una procedura di qualifica dei fornitori che tenga conto della rispondenza di quanto fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela ambientale, della salute e della sicurezza.

### **33.1.9 Rapporti con gli appaltatori e sub appaltatori**

Esiste e viene applicata una procedura di qualifica degli appaltatori e sub appaltatori sulla base della attività che saranno chiamati a svolgere e della esposizione a rischi in tema di tutela ambientale, della salute e della sicurezza.

### **33.1.10 Gestione degli asset aziendali**

Esiste e viene applicata una procedura che disciplini le attività ed i rapporti di manutenzione/ispezione di tutti gli asset aziendali necessari a garantire il rispetto della normativa su sicurezza e igiene del lavoro.

**PARTE SPECIALE**

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A  
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI  
ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA  
(REATI NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA  
GIUSTIZIA)**

## **REATI NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA**

(art. 25-novies, divenuto poidecies, del DECRETO)

### **34 La tipologia dei reati nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia**

Si riporta di seguito una breve descrizione del reato contemplato nell' art. 25-novies (ma in realtà decies) del DECRETO.

#### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Il reato si realizza quando un soggetto con violenza o minaccia o con l'offerta di denaro o altra utilità induca, nell'ambito di un procedimento penale, una persona che ha la facoltà di astenersi, a non rendere dichiarazioni od in alternativa a renderle false, ledendo così il bene giuridico dell'amministrazione della giustizia.

L'aspetto peculiare di questa fattispecie è che il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale è titolare della facoltà di astensione.

Per la configurabilità della minaccia si rende necessaria la prospettazione di un male futuro ed ingiusto, che può anche derivare dall'esercizio di una facoltà legittima, che però viene utilizzata in maniera e per scopi difformi da quelli previsti dalla legge.

### **35 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

L'analisi dei processi aziendali della SOCIETÀ ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato di cui si tratta nella gestione dei rapporti con terze parti coinvolte in procedimento penale e riguarda sia i settori commerciali e di vendita che le funzioni centrali della Società.

### **36 Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 9 e ulteriormente integrate nel capitolo 10, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

### **36.1 Procedure di controllo specifiche**

Sono previste le seguenti prescrizioni:

-divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;

- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria;

- i Destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all’Autorità Giudiziaria in merito all’attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;

-tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile e/o l’Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all’attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

**PARTE SPECIALE**  
**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO**  
**DEI DATI (REATI INFORMATICI)**

## **REATI INFORMATICI**

(art. 24-bis, ma in realtà decies, del DECRETO)

### **37 La tipologia dei reati informatici**

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell' art. 24-bis del DECRETO.

#### **Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis cod. pen)**

L'articolo di cui si tratta dispone che tutti i reati relativi alla falsità in atti disciplinati dal codice penale, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che materiali, sia in atti pubblici che privati, sono punibili anche nel caso in cui riguardino non un documento cartaceo ma un documento informatico.

Per completezza si segnala che si ha falsità:

- ideologica quando un documento contiene dichiarazioni non vere pur non essendo stato né alterato né contraffatto;
- materiale quando un documento non proviene dalla persona che risulta essere il mittente o di chi risulta dalla firma ovvero quando è artefatto per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

#### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)**

Il reato si realizza soltanto con l'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto e non richiede un vero e proprio danneggiamento di dati, in quanto l'art.615-ter cod. pen. è posto a tutela del "domicilio" informatico.

Il reato si realizza anche nel caso in cui chi si introduce abusivamente non effettua una sottrazione materiale dei file, limitandosi ad esempio a fare una copia (accesso abusivo in copiatura) oppure limitandosi a leggere un documento (accesso abusivo di sola lettura).

Il reato inoltre si concretizza anche nel caso in cui un soggetto dopo essere entrato legittimamente in un sistema protetto di proprietà di terzi vi si trattienga contro la volontà del titolare del sistema ovvero utilizzi il sistema per finalità diverse per le quali era stato autorizzato.

**Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-  
quater cod. pen.)**

Il reato si realizza quando un soggetto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

**Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.)**

Il reato si realizza quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)**

Il reato si realizza quando un soggetto:

- fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico intercorrenti tra più sistemi ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni;
- rivela, parzialmente o integralmente, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle comunicazioni.

**Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.)**

Il reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il reato, pertanto, si realizza con l'installazione delle apparecchiature a prescindere dal fatto che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse siano potenzialmente idonee.

#### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)**

Il reato si realizza quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

#### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)**

Il reato si realizza quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Questo reato si differenzia dal precedente perché il danneggiamento ha ad oggetto informazioni, dati o programmi informatici dello Stato o di altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Conseguentemente ricorre questa fattispecie di reato anche quando le informazioni, i dati o i programmi appartengano ad un soggetto privato ma sono destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

#### **Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater cod. pen.)**

Il reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte sopra viste di cui all'art. 635-bis cod. pen. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi telematici od informatici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Questo reato si differenzia da quello previsto e disciplinato dall'art. 635-bis cod. pen., che integra il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e ricorre quando l'attività illecita distrugge, danneggia o rende, in tutto o in parte inservibili sistemi telematici od informatici o ne ostacola gravemente il funzionamento.

### **Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)**

Il reato si realizza quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater cod. pen. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi telematici od informatici di pubblica utilità od ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

### **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.)**

Il reato si realizza quando un soggetto, che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé od ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Trattasi di reato che può essere commesso solo da parte di certificatori qualificati.

### **38 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati informatici richiamati dall'art. 24-bis del DECRETO sono le seguenti:

#### **a) Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione**

Si tratta dell'attività svolta in merito all'assegnazione, modifica o rimozione delle credenziali di accesso ai sistemi affinché solo il personale autorizzato possa accedere ai sistemi con un profilo di accesso coerente con la mansione ricoperta. Il processo viene svolto sia sui sistemi interni, sia, in alcuni casi, sui sistemi dei clienti ottenuti in gestione.

#### **b) Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio**

Si tratta dell'attività volta a gestire la documentazione aziendale avente valore probatorio, per quanto attiene la creazione, il trattamento e l'archiviazione, con strumenti informatici. La documentazione può essere di natura pubblica o privata.

#### **c) Gestione e protezione della postazione di lavoro**

Si tratta dell'attività orientata alla corretta gestione dei beni aziendali, degli apparati assegnati (ad esempio computer portatile, telefono, etc.), della posta elettronica, della sicurezza informatica e di

quanto concerne la postazione di lavoro in generale (ad esempio custodia cartacea delle credenziali di accesso, etc.).

#### **d) Accessi da e verso l'esterno**

Si tratta dell'attività di accesso al proprio sistema o al sistema di un soggetto terzo. L'accesso può avvenire per mezzo dei sistemi interni, per mezzo di sistemi aperti (es. internet) o per mezzo di sistemi di un soggetto terzo.

#### **e) Gestione e protezione delle reti**

Si tratta dell'attività di gestione delle reti informatiche e telematiche e della relativa sicurezza. Tale attività può essere svolta per la gestione della propria infrastruttura informatica o per la gestione dell'infrastruttura informatica di un cliente nell'ambito di uno specifico contratto di service.

#### **f) Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)**

Si tratta dell'attività di gestione ed utilizzo dei dispositivi di memorizzazione come hard disk esterni, hard disk portatili, compact disk ecc.

#### **g) Sicurezza fisica**

Si tratta dell'attività volta a garantire la sicurezza fisica dell'accesso alla sala CED e alle sale tecniche.

#### **h) Gestione e/o manutenzione per proprio conto di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e di servizi di installazione e manutenzione di hardware, software, reti**

Si tratta di attività orientate alla propria infrastruttura informatica e telematica. Consistono nella gestione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici propri. Tali attività possono essere svolte in tutto o in parte presso la propria infrastruttura, oppure in tutto o in parte presso l'infrastruttura di un soggetto terzo (fornitore esterno o appartenente al Gruppo).

### **39 Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 9 e ulteriormente integrate nel capitolo 10, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

### **39.1 Procedure di controllo specifiche**

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi di controllo individuati per le specifiche attività sensibili rilevate.

#### **39.1.1 Politiche di sicurezza**

Sono formalizzate procedure in materia di sicurezza del sistema informativo finalizzate a fornire le direttive ed il supporto per la gestione della sicurezza delle informazioni in accordo con le necessità di business, la normativa e gli aspetti regolatori. Esse chiariscono gli obiettivi, i processi ed i controlli necessari per la gestione della sicurezza informatica. In particolare, esiste in AEC ILLUMINAZIONE un “Regolamento per il corretto utilizzo dei sistemi informatici”, che definisce gli aspetti ritenuti sensibili, come di seguito descritto.

#### **39.1.2 Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni**

E’ formalizzata una procedura che definisce i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all’azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.

#### **39.1.3 Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni**

E’ formalizzata una procedura che definisce i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all’azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l’elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.

#### **39.1.4 Sicurezza fisica e ambientale**

E’ formalizzata una procedura che dispone l’adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.

#### **39.1.5 Gestione delle comunicazioni e dell’operatività**

In AEC sono assicurati i seguenti elementi:

- a) il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni;
- b) la protezione da software pericoloso;

- c) il backup di informazioni e software;
- d) la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
- e) gli strumenti per effettuare la tracciatura della attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
- f) una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza;
- g) il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi.
- h) la gestione di dispositivi rimovibili.

#### **39.1.6 Controllo degli accessi**

E' prevista una procedura che disciplina gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi ed alle applicazioni.

In particolare, tale procedura prevede:

- a) l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
- b) le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
- c) la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
- d) l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
- e) la segmentazione della rete affinché sia possibile assicurare che le connessioni e i flussi di informazioni non violino le norme di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali;
- f) la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
- g) la custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.).

### **39.1.7 Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica**

Nel caso di incidenti e di problemi relativi alla sicurezza informatica, in AEC ILLUMINAZIONE sono previsti:

- a) appropriati canali gestionali per la comunicazione degli incidenti e problemi;
- b) l'analisi di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti;
- c) la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva.

### **39.1.8 Risorse umane e sicurezza**

In AEC ILLUMINAZIONE sono assicurati i seguenti elementi:

- la valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;
- specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
- l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. PC, telefoni cellulari, strumenti di autenticazione, etc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto;
- la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.

PARTE SPECIALE  
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI  
AUTORE

## **DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

(art. 25-novies, del DECRETO)

### **40 La tipologia dei reati in materia del diritto d'autore**

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell' art. 25-novies del DECRETO.

La normativa sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633 – di seguito L. 633) protegge in via generale:

- le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;
- i programmi per elaboratore come opere letterarie;
- le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

#### **Art. 171, primo comma, lettera a bis) L.633**

Il reato si realizza quando, senza averne diritto, si mette a disposizione del pubblico, attraverso un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.

Il reato può essere commesso da chiunque.

L'interesse giuridico tutelato è il pieno godimento dei diritti di sfruttamento economico dell'opera da parte del titolare.

#### **Art. 171, terzo comma L. 633**

Il reato si realizza quando la fattispecie di cui al punto precedente riguarda un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con la deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, quando ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore. L'interesse giuridico tutelato è l'onore e la reputazione del titolare del diritto d'autore.

### **Art. 171-bis L. 633**

Il reato (1° comma) si realizza quando, al fine di trarne profitto chiunque :

- abusivamente duplica programmi per elaboratore;
- ovvero, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori;
- ovvero, pone in essere qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il reato (2° comma) si realizza, inoltre, quando, al fine di trarne profitto:

- su supporti non contrassegnati SIAE, si riproduce, si trasferisce su altro supporto, si distribuisce, si comunica, si presenta o si dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione dei diritti del costituente della banca dati (intendendosi per costituente di una banca di dati chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro);
- ovvero, si esegue l'estrazione (intendendosi per estrazione il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma) o il reimpiego (intendendosi per reimpiego qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma) della banca dati in violazione dei diritti dell'istitutore della banca dati;
- ovvero, distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati.

### **Art. 171-ter L.633**

Il reato si realizza quando per un uso non personale dell'opera dell'ingegno ed a fini di lucro chiunque:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi

o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle due lettere precedenti;

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, l'apposizione di contrassegno da parte della S.I.A.E., privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure di protezione tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i

beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale ;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di protezione, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche sul regime dei diritti (Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione).

Affinché la fattispecie si concretizzi devono concorrere sia l'uso non personale che il fine di lucro.

#### **Art. 171-septies**

Il reato si realizza quando:

- i produttori o gli importatori di supporti informatici, non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano entro il termine di trenta giorni dalla commercializzazione o dall'importazione, alla SIAE stessa i dati necessari alla univoca individuazione dei supporti;
- vengono rese false attestazioni sull'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi (e il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria in quanto ricorre quando il fatto non costituisca un più grave reato).

#### **Art. 171-octies**

Il reato si realizza quando a fini fraudolenti si produce, si pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti a decodificare le trasmissioni audiovisive ad accesso limitato. Intendendosi per queste tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane od estere in forma tali da essere visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati da chi effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per avere l'accesso.

Il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria in quanto ricorre quando il fatto non costituisca un più grave reato.

## **41 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-novies del DECRETO le seguenti.

- a) Diffusione di materiale tutelato dal diritto d'autore. Si tratta dell'attività di distribuzione a terzi di materiale scientifico tutelato dal diritto d'autore (studi, ricerche, articoli, ecc), a supporto delle apparecchiature e prodotti della Società.
- b) Installazione di software. Si tratta dell'attività di installazione di software nei computer dei dipendenti della Società.
- c) Acquisto di servizi di sviluppo software. Si tratta dell'attività di sviluppo di programmi informatici per la Società svolta, in tutto o in parte, attraverso l'utilizzo di risorse esterne.

## **42 Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 9 e ulteriormente integrate nel capitolo 10, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

### **42.1 Procedure di controllo specifiche**

#### **42.1.1 Diffusione di materiale tutelato dal diritto d'autore**

In AEC ILLUMINAZIONE è previsto l'esplicito divieto di utilizzo e diffusione, senza l'acquisto dei relativi diritti, di materiale tutelato. Tale prescrizione si applica a tutte le funzioni aziendali.

#### **42.1.2 Installazione di software**

In AEC ILLUMINAZIONE è previsto l'esplicito divieto per i dipendenti di installare software non autorizzato.

#### **42.1.3 Acquisto di servizi di sviluppo software**

- Esiste e viene applicata una procedura per la gestione del processo di approvvigionamento di servizi che prevede:

- la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
- l'identificazione di una funzione/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte.
- Valutazione del prodotto: in fase di qualifica del fornitore, la funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche verifica le caratteristiche del prodotto e la documentazione a supporto di marchi, brevetti, diritti d'autore o di altre proprietà intellettuali. In fase di fornitura, la funzione responsabile verifica la qualità e le caratteristiche dei prodotti e la loro rispondenza alle specifiche definite nei contratti.
- Clausole contrattuali: è previsto l'inserimento di specifiche clausole contrattuali che disciplinano la responsabilità del fornitore relativamente a marchi, brevetti, diritti d'autore ed altre proprietà intellettuali.
- Scelta della controparte: è vietato intrattenere rapporti, negoziare o stipulare o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti indicati nelle liste nominative, stilate da organismi ufficiali (es. liste approvate dall'Unione europea per l'applicazione delle misure di congelamento e di divieto di prestazione dei servizi finanziari, diffuse dall'UIF), che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla stipulazione di un contratto (c.d. liste di riferimento). Tale divieto è derogabile in presenza di una istruzione operativa che preveda:
  - a) l'autorizzazione formalizzata della Direzione Generale (DG) a intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare il contratto o l'atto con controparti presenti nelle liste di riferimento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
  - b) la predisposizione e l'archiviazione di verbali/report inviati ad Amministrazione e controllo, dettagliati per ogni singola operazione effettuata con soggetti indicati nelle liste di riferimento.

**PARTE SPECIALE**  
**DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO**



## **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

(art. 25-bis.1, del DECRETO)

### **43 La tipologia dei reati contro l'industria e il commercio**

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell' art. 25-bis.1 del DECRETO.

#### **Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 cod. pen.)**

Il reato si realizza con:

- violenza sulle cose; intendendosi per violenza l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni affinché la cosa venga danneggiata (cioè ridotta in cattivo stato e non più utilizzabile per il fine cui è preposta), trasformata (e cioè modificata nella sua componente fisica, limitandone e trasformandone la funzione rendendola non più riconoscibile con quella originale) o mutata la destinazione (cioè ne viene modificata la destinazione lasciando inalterata la sua struttura);
- mezzi fraudolenti; intendendosi per mezzi fraudolenti gli artifici ed i raggiri idonei a trarre in inganno;

al fine di (dolo specifico):

- impedire, anche temporaneamente, l'esercizio di un industria o di un commercio; cioè mettere ostacoli che rendono impossibile od eccessivamente gravosa la prosecuzione dell'attività;
- turbare l'esercizio di un industria o di un commercio; cioè disturbare la normale attività, per ostacolarne la normale prosecuzione.

Il bene giuridico tutelato è l'interesse privato a non essere impediti od ostacolati nell'esercizio della attività industriale o commerciale ed il reato è punito a querela della parte offesa.

La norma, per sua stessa disposizione, trova applicazione nel caso in cui non ricorrano gli estremi di un reato più grave.

#### **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis cod. pen.)**

Il reato si realizza quando la condotta illecita:

- è posta in essere (dal soggetto che compie il reato) nell'ambito dell'esercizio di una attività (elemento soggettivo) commerciale (cioè attività diretta allo scambio ed alla circolazione di beni e/o servizi), industriale (cioè attività in forma d'impresa diretta alla produzione di beni e/o servizi) o, comunque, produttiva (cioè attività diretta alla creazione di beni);
- consiste (elemento oggettivo) nel porre in essere atti di concorrenza (di per sé leciti, anzi, costituzionalmente tutelata con l'art. 41 della Costituzione e con numerose leggi) con violenza (cioè con coazioni di tipo fisico, attraverso la quale un soggetto induce un'altra persona a compiere atti contrari al suo volere) o minaccia (cioè atto intimidatorio, che provoca in chi lo riceve turbamento, spavento e paura affinché ponga in essere un diverso comportamento). Vittima della violenza o della minaccia può essere non solo l'imprenditore diretto concorrente, ma anche suoi parenti, collaboratori o clienti.

L'interesse giuridico tutelato consiste:

- in primo luogo nel buon funzionamento del sistema economico e ciò perché più che reprimere forme di concorrenza sleale si vuole impedire che tramite comportamenti violenti o intimidatori siano eliminati gli stessi presupposti della concorrenza, al fine di acquisire illegittimamente posizioni di preminenza e dominio;
- in secondo luogo nella libertà delle persone di autodeterminarsi nel settore. La norma di cui si tratta è stata introdotta nell'ordinamento con la Legge 646 del 1982 (così detta Legge Rognoni La Torre) con la finalità di reprimere la concorrenza illecita attuata con metodi violenti, ossia con metodi tipici delle organizzazioni criminali (anche se la previsione non è limitata agli appartenenti alle organizzazioni criminali).

### **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.)**

Il reato si realizza (elemento oggettivo):

- ponendo in vendita (e cioè offrendo la cosa in vendita, pubblicamente o meno, al dettaglio o al minuto);
- mettendo altrimenti in circolazione (cioè facendo comunque uscire dalla sfera di disponibilità dell'agente)

sui mercati nazionali od esteri prodotti industriali con:

- nomi

- marchi
- segni distintivi

contraffatti od alterati, cagionando un nocumento non alla singola industria ma all'economia nazionale.

L'interesse giuridico tutelato è l'economia e l'industria nazionali attraverso la punibilità di comportamenti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento dell'attività industriale.

Si tratta di un evento la cui realizzabilità risulta difficilmente immaginabile anche in presenza di episodi reiterati e diffusi di vendite di prodotti con segni contraffatti od alterati.

### **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.)**

Il reato si realizza:

- consegnando all'acquirente una cosa mobile per un'altra e cioè una cosa mobile completamente diversa per genere o specie rispetto a quella pattuita;
- consegnando una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita. L'origine o la provenienza indicano il luogo di produzione o fabbricazione; ricorre la diversa qualità quando si tratta di una cosa dello stesso genere o della specie di quella pattuita, ma diversa per valore economico o per utilizzabilità.

Il reato può essere commesso da chiunque nell'esercizio di una attività commerciale ovvero di spaccio aperto al pubblico ed è richiesta la consapevolezza di consegnare cosa diversa da quella richiesta e pattuita (dolo generico) indipendentemente dal fatto che siano stati utilizzati particolari accorgimenti per ingannare il compratore.

Il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria, in quanto ricorre soltanto quando il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge.

L'interesse giuridico tutelato è il leale esercizio dell'attività commerciale o, in altre parole, la correttezza negli scambi commerciali.

### **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.)**

Non rilevante in considerazione dell'attività svolta.

### **Vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 cod. pen.)**

Il reato si realizza ponendo in vendita o mettendo in circolazione (quale ad esempio la consegna del bene dal grossista al dettagliante) opere dell'ingegno o di prodotti industriali presentati con nomi, marchi o segni distintivi imitanti quelli già adottati da altro imprenditore ed idonei ad indurre inconfusione i consumatori di media diligenza sulla loro origine, provenienza o qualità.

Non è richiesta né la contraffazione o l'alterazione dei segni distintivi e neppure che gli stessi siano registrati.

Per origine e provenienza dell'opera dell'ingegno e del prodotto industriale non si intende il luogo geografico di produzione bensì il soggetto cui deve farsi risalire la responsabilità giuridica e produttiva del bene e che pertanto garantisce la qualità del prodotto.

Il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria, in quanto ricorre soltanto quando il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge.

L'interesse giuridico tutelato è:

- in primo luogo la correttezza e la lealtà degli scambi commerciali e, quindi, dell'ordine economico;
- in secondo luogo, e sussidiariamente, l'interesse dei competitor a non vedere i propri prodotti limitati.

### **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter cod. pen.)**

Il reato (introdotto con l'art. 15 della L. 23 luglio 2009, n. 99) si realizza fabbricando oppure adoperando industrialmente oggetti od altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e presuppone la consapevolezza da parte di chi lo commette che il titolo di proprietà industriale sia stato depositato.

E ciò sul presupposto che solo nell'ipotesi in cui il titolare del diritto di proprietà industriale abbia rispettato tutte le norme per opporre ai terzi il proprio diritto di esclusiva, si può ragionevolmente ritenere che l'autore dell'asserito reato era nelle condizioni di poter conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale.

Il reato si realizza, altresì quando, al fine di trarne profitto:

- si introduce nel territorio dello Stato;
- si detiene per la vendita;
- si pone in vendita con offerta diretta ai consumatori;
- si mettono in circolazione i beni suddetti.

Il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria in quanto ricorre quando il fatto non integra le fattispecie di cui agli art. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) del codice penale, già esaminati e trattati in altra parte.

### **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater cod. pen.)**

Non rilevante in considerazione dell'attività svolta.

#### **44 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-bis.1 del DECRETO quelle relative a:

##### a) Definizione delle politiche commerciali

Si tratta dell'attività di definizione delle politiche commerciali, che include la definizione dei prezzi, dei listini, delle scontistiche e delle politiche distributive per prodotti e canali di vendita.

##### b) Acquisto di prodotti destinati alla vendita

Si tratta dell'attività di acquisto di prodotti finiti destinati alla vendita con o senza il marchio della Società.

##### c) Attività di comunicazione relativa ai prodotti

Si tratta dell'attività di comunicazione, svolta attraverso tutti i canali disponibili (pubblicità, brochure, comunicati stampa, ecc.), relativa ai prodotti venduti.

##### d) Specifiche tecniche dei prodotti

Si tratta dell'attività di dichiarazione delle specifiche tecniche dei prodotti.

#### **45 Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli, prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 9 e ulteriormente integrate nel capitolo 10, valide per tutte le attività di rischio;

procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

#### **45.1 Procedure di controllo specifiche**

##### **45.1.1 Definizione delle politiche commerciali**

- Ruoli e responsabilità:
  - le politiche di vendita devono svilupparsi senza discriminazione alcuna, nel pieno rispetto della normativa sulla concorrenza e sulla proprietà intellettuale;
  - è definita l'attribuzione formale di poteri interni e responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ai soggetti coinvolti nel processo;
  - deve sussistere la massima trasparenza e correttezza nelle relazioni commerciali e nella gestione ed esecuzione delle proprie attività; di conseguenza, le organizzazioni e i singoli operatori coinvolti nelle attività commerciali, sia all'interno che all'esterno, devono uniformarsi a questi atteggiamenti e comportamenti.
- Autorizzazione: è formalizzato un flusso approvativo delle diverse fasi di definizione e attuazione della politica commerciale.
- Documentazione: è prevista l'esistenza di documenti a supporto del processo di definizione, implementazione e comunicazione della politica commerciale, approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati.

##### **45.1.2 Acquisto di prodotti destinati alla vendita**

- In ARC ILLUMINAZIONE è prevista:
  - la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
  - l'identificazione di una funzione/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte.
- Valutazione del prodotto: in fase di qualifica del fornitore, la funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche verifica le caratteristiche del prodotto e la documentazione a supporto di marchi, brevetti, diritti d'autore o di altre proprietà intellettuali. In fase di fornitura,

la funzione responsabile verifica la qualità e le caratteristiche dei prodotti e la loro rispondenza alle specifiche definite nei contratti.

- Clausole contrattuali: è previsto l’inserimento di specifiche clausole contrattuali che disciplinano la responsabilità del fornitore relativamente a marchi, brevetti, diritti d’autore ed altre proprietà intellettuali.
- Scelta della controparte: è vietato intrattenere rapporti, negoziare o stipulare o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti indicati nelle liste nominative, stilate da organismi ufficiali (es. liste approvate dall’Unione europea per l’applicazione delle misure di congelamento e di divieto di prestazione dei servizi finanziari, diffuse dall’UIF), che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla stipulazione di un contratto (c.d. liste di riferimento). Tale divieto è derogabile in presenza di una istruzione operativa che preveda:
  - l'autorizzazione formalizzata della Direzione Generale a intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare il contratto o l’atto con controparti presenti nelle liste di riferimento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità.

#### **45.1.3 Attività di comunicazione relativa ai prodotti**

In AEC ILLUMINAZIONE, la comunicazione relativa ai prodotti (catalogo, sito, informazioni commerciali varie, ecc.) è sottoposta ad autorizzazione degli amministratori dotati di appositi poteri.

#### **45.1.4 Specifiche tecniche dei prodotti**

In AEC ILLUMINAZIONE, per quanto riguarda la definizione delle specifiche tecniche dei prodotti, sono previsti:

- ruoli e responsabilità nell’ambito del processo;
- le responsabilità per le attività di predisposizione della documentazione (anche rivolta verso l’esterno), verifica dei contenuti ed approvazione.

**PARTE SPECIALE**  
**DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA**



## **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

(art. 24-ter del DECRETO)

### **46 La tipologia dei reati di criminalità organizzata**

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell' art. 24-ter del DECRETO.

#### **Associazione per delinquere diretta a commettere delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone o acquisto ed alienazione di schiavi e dell'immigrazione clandestina (art. 416, sesto comma, cod. pen.)**

Il reato, che è posto a tutela dell'ordine pubblico, si realizza quando tre o più persone, legate dalla comunanza del fine criminoso e dalla promozione o costituzione o organizzazione o partecipazione all'associazione, pongono in essere un permanente vincolo associativo con l'obiettivo (allo scopo) di commettere delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone o acquisto ed alienazione di schiavi e dell'immigrazione clandestina.

#### **Associazione per delinquere con esclusione di quelle di cui al punto precedente (art. 416 cod. pen.).**

Il reato, che è posto a tutela dell'ordine pubblico, si realizza quando tre o più persone, legate dalla comunanza del fine criminoso e dalla promozione o costituzione o organizzazione o partecipazione all'associazione, pongono in essere un permanente vincolo associativo con l'obiettivo (allo scopo) di commettere più delitti.

Il reato di cui si tratta è, pertanto, autonomo e distinto dai singoli reati delitto (cioè reati per i quali le pene previste sono l'ergastolo, la reclusione e la multa e che pertanto si differenziano dai reati contravvenzionali per i quali le pene sono l'arresto e l'ammenda) che si vogliono commettere. L'associazione per delinquere si differenzia dal concorso di più persone nel reato, in cui l'accordo diretto alla commissione di uno o più reati determinati, eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso, avviene in maniera occasionale ed accidentale, mancando, quindi, lo stabile e permanente vincolo associativo finalizzato alla commissione di delitti.

#### **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.)**

Il reato si differenzia dal precedente e si caratterizza:

- dal lato attivo per l'utilizzazione da parte degli associati, al fine del raggiungimento degli scopi dell'associazione, dalla forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo in sé stesso;
- dal lato passivo per la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà dei soggetti nei cui confronti è diretta l'attività criminale;
- per le finalità, tra esse alternative e non cumulative, di commettere delitti, per acquisire, sia direttamente che indirettamente, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per gli altri ovvero al fine di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.

#### **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter cod. pen.)**

Il reato si realizza oltre che con l'elargizione di una somma di denaro ad un soggetto appartenente ad una associazione di tipo mafioso con il ricorso, da parte di quest'ultimo, all'intimidazione o alla prevaricazione mafiosa per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e falsare il risultato elettorale.

#### **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.)**

Il reato si realizza con il sequestro (ossia con la privazione della libertà personale) di una persona al fine di procurare al sequestratore od ai sequestratori un ingiusto profitto attraverso la richiesta di un riscatto che rappresenta il prezzo della liberazione o rilascio. E', pertanto, un reato plurilesivo in quanto posta a tutela sia della libertà individuale che del patrimonio.

#### **Associazione finalizzata alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 )**

Il reato si realizza quando la associazione è dedita alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Art. 407, secondo comma, lettera a), numero 5, cod.proc. pen., in materia di armi. Il reato si realizza con la illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

#### **47 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

**a) Gestione agenti, procacciatori, consulenti in genere e business partner**

Si tratta dell'attività di selezione, qualifica e gestione di intermediari commerciali.

**b) Partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese**

Si tratta dell'attività di scelta dei partner e di costituzione dei raggruppamenti temporanei di imprese.

**c) Gestione fiscale**

Si tratta dell'attività di gestione delle attività fiscali, con specifico riferimento alle attività di gestione del transfer price e di predisposizione delle dichiarazioni periodiche.

**d) Gestione dei flussi finanziari**

Si tratta dell'attività di movimentazione dei flussi finanziari da e verso l'esterno.

**48 Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 9 e ulteriormente integrate nel capitolo 10, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

**48.1 Procedure di controllo specifiche**

**48.1.1 Procedure con agenti, procacciatori, consulenti in genere e business partner**

- In AEC ILLUMINAZIONE si prescrive che:
  - la nomina/incarico avvenga a cura e su indicazione dei responsabili delle funzioni della SOCIETÀ, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla stessa;
  - il processo per la stipula o il rinnovo dei contratti debba essere avviato dalla funzione competente con l'utilizzo di apposita documentazione;
  - la verifica dei requisiti di onorabilità;
  - il necessario coinvolgimento della funzione Amministrazione contabilità clienti;
  - le modalità di definizione dei compensi e di redazione e formalizzazione del contratto con l'intervento di diverse funzioni;

- non vi sia identità tra chi richiede la prestazione, chi eventualmente la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti e la fissazione dei criteri di qualifica delle controparti.
- Scelta della controparte: è vietato intrattenere rapporti, negoziare o stipulare o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti indicati nelle liste nominative, stilate da organismi ufficiali (es. liste approvate dall'Unione europea per l'applicazione delle misure di congelamento e di divieto di prestazione dei servizi finanziari, diffuse dall'UIF), che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla stipulazione di un contratto (c.d. liste di riferimento). Tale divieto è derogabile in presenza di una istruzione operativa che preveda:
  - l'autorizzazione formalizzata della Direzione Generale (DG) a intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare il contratto o l'atto con controparti presenti nelle liste di riferimento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;

#### **48.1.2 Partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese**

In AEC ILLUMINAZIONE, prima di avviare le varie fasi del processo di costituzione del raggruppamento, si effettuano le seguenti attività:

- la verifica della rispondenza dei partner ai principi di integrità e condotta etica vigenti nell'ambito del Gruppo nonché del possesso delle capacità economiche e finanziarie, tecniche e professionali richieste per l'esecuzione delle attività loro affidate;
- la verifica dei requisiti di onorabilità;
- l'avvio della richiesta da parte della funzione interessata a quella di Amministrazione controllo di gestione.

#### **48.1.3 Gestione fiscale**

- In AEC ILLUMINAZIONE sono definiti ruoli e responsabilità in tale processo, nonché le modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento.
- Documentazione: le attività svolte sono adeguatamente documentate e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

#### **48.1.4 Esportazione prodotti**

- In AEC ILLUMINAZIONE sono definiti ruoli e responsabilità nell’ambito del processo. Si rispettano inoltre le disposizioni normative che regolano le modalità di ottenimento delle licenze e di gestione delle esportazioni di prodotti.
- Scelta della controparte: è vietato intrattenere rapporti, negoziare o stipulare o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti indicati nelle liste nominative, stilate da organismi ufficiali (es. liste approvate dall’Unione europea per l’applicazione delle misure di congelamento e di divieto di prestazione dei servizi finanziari, diffuse dall’UIF), che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla stipulazione di un contratto (c.d. liste di riferimento). Tale divieto è derogabile in presenza di una istruzione operativa che preveda:
  - l’autorizzazione formalizzata della Direzione Generale (DG) a intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare il contratto o l’atto con controparti presenti nelle liste di riferimento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;

#### **48.1.5 Gestione dei flussi finanziari**

Sono stabilite le seguenti previsioni.

- Operatori finanziari: la linea guida prevede, tra l’altro, l’obbligo di utilizzare esclusivamente, nell’ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari muniti di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio.
- Normativa antiriciclaggio: rispetto della normativa antiriciclaggio che preveda, tra l’altro:
  - il divieto di utilizzo del contante per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie;
  - l’obbligo di:
    - utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui al punto precedente;
    - utilizzare esclusivamente, nell’ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari che diano adeguate garanzie di disporre di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio sia esso nazionale o transnazionale;
  - il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.
- Pagamento dei corrispettivi contrattualmente previsti: siano utilizzate modalità di pagamento tali per cui:

- il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SOCIETÀ debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente intestato al fornitore;
- i pagamenti non possano, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
- il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i cosiddetti "paradisi fiscali", o in favore di società off shore, sia oggetto di specifico monitoraggio;
- il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;
- il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SOCIETÀ non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale o in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto;
- Procura/delega: sono autorizzati alla gestione e alla movimentazione dei flussi finanziari solo i soggetti muniti di apposita procura o espressamente delegati.
- Documentazione: viene assicurata l'esistenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati.

Per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie, si prevede:

- a) l'obbligo di approfondire e aggiornare la conoscenza della controparte al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione richiesta con il profilo economico finanziario della controparte;
- b) il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili e la tracciabilità del pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);
- c) controlli specifici e preventivi da applicarsi in casi, tassativamente previsti, in deroga alla normale procedura (es. pagamenti urgenti);
- d) la rilevazione e la immediata segnalazione all'ODV di operazioni ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità;
- e) l'obbligo di segnalare immediatamente, al responsabile e all'ODV le operazioni sospette;
- f) l'obbligo di evidenziare e immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome, per conto o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a

giustificarle ovvero le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore delle controparti in assenza di ragioni giustificatrici;

g) che siano immediatamente interrotte o, comunque, non sia data esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni della Banca d'Italia ovvero identificati dall'UIF o dalla BCE o da altri organismi sovranazionali operanti nell'antiriciclaggio.

**PARTE SPECIALE**  
**REATI AMBIENTALI**

## **REATI AMBIENTALI**

(art. 25-undecies del DECRETO)

### **49 La tipologia dei reati ambientali**

I reati ambientali considerati, sono essenzialmente di due specie: quelli richiamati dal codice penale e quelli previsti dal cd. “codice ambientale” in tema di acque, rifiuti, bonifica e aria (d.lgs 152/06).

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall’art. 25-undecies del DECRETO.

#### **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen)**

Tale fattispecie punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero:

- a) La condotta di chi, fuori dai consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie protetta;
- b) La condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta

Il reato non si configura nei casi in cui l’azione riguarda soltanto una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie

#### **Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.)**

La disposizione punisce con la pena dell’arresto fino a 18 mesi e con l’ammenda non inferiore ad euro 3.000,00 chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

A tale fine, per habitat all’interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione.

#### **Inquinamento idrico**

**Scarico non autorizzato di acque reflue industriali (cioè acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali od industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle**

**acque meteoriche di dilavamento) contenenti sostanze pericolose (art 137, comma 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

La disposizione punisce le condotte di chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

**Scarico delle acque reflue industriali pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o con la stessa sospesa o revocata (art 137, comma 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Chiunque in relazione alle sostanze indicate in tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati in tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs 152/06, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107 comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila a trentamila euro.

**Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art 137, comma 5, primo e secondo periodo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Se sono superati anche i valori limite per le sostanze contenute nella tabella 3/a del medesimo allegato 5 si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6000 euro a 120.000 euro

**Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art 137, comma 11, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

**Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è imposto il divieto assoluto di sversamento (art 137, comma 13, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

**Rifiuti**

**Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)**

I rifiuti si distinguono in rifiuti pericolosi e non pericolosi (Art. 184 d.lgs 152/06) con distinzione che ha effetto anche sui casi di responsabilità amministrativa

**Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)**

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. consegue la confisca dell'area sulla è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi

**Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)**

**Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione del D.P.R. n. 254/2003 (art. 256, comma 6, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)**

**Predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)**

Per la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari la sanzione è amministrativa pecuniaria che può essere stabilita da 2600 euro a 15.500 euro

**Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)**

Il traffico illecito di rifiuti è punito con la pena dell'ammenda da 1550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. Inoltre alla sentenza di condanna consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo

**Gestione/Traffico abusivo di ingenti quantitativi di rifiuti attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate al fine di acquisire un ingiusto profitto (art. 260, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)**

**Gestione/Traffico abusivo di ingenti quantitativi di rifiuti ad alta radioattività attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate al fine di acquisire un ingiusto profitto (art. 260, comma 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)**

**Predisposizione nell'ambito del SISTRI (sistema dei controlli della tracciabilità dei rifiuti) di certificati d'analisi falsi o contenenti false indicazioni; trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della Scheda SISTRI - Area Movimentazione o utilizzo di un certificato di analisi contenente false indicazioni; copia cartacea della Scheda SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)**

**Copia cartacea della Scheda SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi (art. 260-bis, comma 8, secondo periodo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)**

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1600 euro a 9300

Il trasportatore che accompagna il trasporto rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-movimentazione, fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p.

#### **Bonifica siti inquinati**

**Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee senza interventi di bonifica (art. 257, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)**

**Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con sostanze pericolose senza interventi di bonifica (art. 257, comma 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)**

#### **Inquinamento atmosferico**

**Superamento dei limiti di emissioni in atmosfera che danno luogo anche al superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)**

#### **Ozono stratosferico**

**Violazione delle disposizioni sull'impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549)**

#### **Inquinamento navi**

**Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8 comma 1, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)**

**Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti con danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o parti di queste (art. 8 comma 2, D. Lgs 6 novembre 2007, n. 202)**

**Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9 comma 1, D. Lgs 6 novembre 2007, n. 202)**

**Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti con danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o parti di queste (art. 9 comma 2, D. Lgs 6 novembre 2007, n. 202)**

**Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione**

**Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali o vegetali in via d'estinzione o commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite( art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150)**

**Falsificazione o alterazione di certificati, licenze notifiche di importazione per l'importazione di animali (art. 3-bis L. 7 febbraio 1992, n. 150)**

**Detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzione in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4, L. 7 febbraio 1992, n. 150).**

**50 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-undecies del DECRETO quelle relative a:

**a) Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari**

Si tratta delle attività correlate alla produzione di acque industriali provenienti dai processi produttivi o di lavaggio.

**b) Miscelazione non consentita di rifiuti**

Si tratta delle attività e dei processi correlati alla produzione rifiuti industriali.

**c) Superamento dei limiti di emissioni in atmosfera che danno luogo anche al superamento dei valori limite di qualità dell'aria**

Si tratta delle attività correlate alle emissioni in atmosfera provenienti dai processi produttivi o tecnici.

**d) Rapporti con i fornitori**

Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con i fornitori e del loro coordinamento in tema di protezione ambientale.

**e) Rapporti con gli appaltatori e sub appaltatori**

Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con gli appaltatori e sub appaltatori e del loro coordinamento in tema di protezione ambientale.

**f) Gestione degli asset aziendali**

Si tratta dell'attività di gestione degli asset che ne garantisca integrità e adeguatezza con riferimento agli aspetti di protezione ambientale.

**51 Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 9 ed ulteriormente integrate nel capitolo 10, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

**51.1 Procedure di controllo specifiche**

Qui di seguito sono elencate le Procedure di controllo individuate per specifiche attività sensibili.

**51.1.1 Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari**

Sono previste attività di controllo e gestione che prevengono la possibilità di sversamento di liquidi negli scarichi idrici (es. vasca di contenimento delle acque di verniciatura, smaltimento olii di produzione).

**51.1.2 Miscelazione non consentita di rifiuti**

Sono previste specifiche modalità operative per la corretta suddivisione e ritiro dei rifiuti, elaborate in ciascuno sito produttivo per ogni tipologia di rifiuto prodotto.

#### **51.1.3 Superamento dei limiti di emissioni in atmosfera che danno luogo anche al superamento dei valori limite di qualità dell'aria**

Sono previsti dei controlli per ogni punto di emissione in atmosfera e relative autorizzazioni.

#### **51.1.4 Rapporti con i fornitori**

E' stabilita una procedura di qualifica dei fornitori che tenga conto anche della rispondenza di quanto fornito con le specifiche di acquisto e gli eventuali impatti sull'ambiente.

#### **51.1.5 Rapporti con gli appaltatori e sub appaltatori**

E' prevista una procedura di qualifica degli appaltatori e sub appaltatori anche sulla base della attività che saranno chiamati a svolgere e dell'impatto sull'ambiente.

#### **51.1.6 Gestione degli asset aziendali**

E' prevista una linea guida che disciplini le attività ed i rapporti di manutenzione/ispezione di tutti gli asset aziendali necessari a garantire il rispetto della normativa sulla tutela ambientale.

**PARTE SPECIALE**  
**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI**  
**SOGGIORNO E' IRREGOLARE**

## **REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’**

### **IRREGOLARE**

**(art. 25-duodecies, del DECRETO)**

#### **52 La tipologia del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Si riporta di seguito una breve descrizione del reato contemplato nell’ art. 25-duodecies del DECRETO

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

• Il reato si realizza:

- a) quando la società occupa alle sue dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso è scaduto e del quale non è stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato,
- b) quando (i) i lavoratori occupati siano in misura superiore a tre o (ii) minori in età non lavorativa o (iii) siano stati sottoposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro (art. 603-bis c.p.).

#### **53 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

L’analisi dei processi aziendali della SOCIETÀ ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall’art.25-duodecies del DECRETO quelle relative ai seguenti elementi.

a) Impiego di cittadini di Paesi terzi

Si realizza quando la Società assume ed occupa direttamente cittadini di paesi terzi.

b) Appalti e subappalti affidati a società o imprese che utilizzano cittadini di Paesi terzi

Si realizza quando la Società affida in appalto o subappalto l’esecuzione totale o parziale di un opera o servizio e l’appaltatore o il subappaltatore impiega cittadini di paesi terzi.

## **54 Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nel capitolo 9 e ulteriormente integrate nel capitolo 10, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

### **54.1 Procedure di controllo specifiche**

#### **54.1.1 Assunzione di personale**

- Autorizzazione formale: occorre un'autorizzazione formalizzata (o delega) per l'assunzione di personale.
- In AEC ILLUMINAZIONE si prevedono le seguenti prescrizioni:
  - il processo di assunzione del personale si fonda su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (es. voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, conoscenze informatiche, precedenti esperienze professionali, ecc.);
  - sono tracciabili le fonti di reperimento dei curricula;
  - è previsto, nel caso di cittadini di Paesi terzi, quale condizione essenziale per la costituzione del rapporto di lavoro e per la sua prosecuzione, che il dipendente lavoratore straniero sia in possesso del regolare permesso di soggiorno, con relativo controllo in capo alla Funzione Gestione Personale;
  - sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
  - sono stabilite modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- Documentazione: il processo di selezione è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

#### **54.1.2 Appalti e subappalti affidati a società o imprese che utilizzano cittadini di Paesi terzi**

In AEC ILLUMINAZIONE, nei contratti di appalto o subappalto è previsto che l'appaltatore o il subappaltatore dichiari e garantisca, nel caso di impiego di cittadini di Paesi terzi, che i lavoratori utilizzati sono in possesso di regolare permesso di soggiorno e che i lavoratori dell'appaltatore o del

subappaltatore esponga la tessera di riconoscimento prevista dalla legislazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.